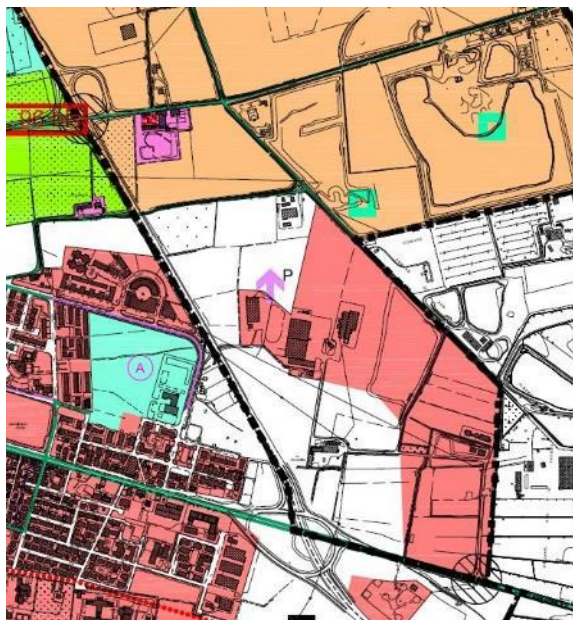




PAT - Tavola 04 – Carta delle Trasformabilità

L'area è definita di "urbanizzazione consolidata" (art.50 NTA). Per questi ambiti i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati o necessitano di parziale completamento contestualmente alla dotazione di opere di urbanizzazione adeguate.

Sono inoltre presenti "aree residuali periurbane" (art. 51 NTA)

La presenza del raccordo autostradale Verona est a ovest e la S.R. 11 (ex S.S. 11) a sud impone delle fasce di rispetto stradali la cui consistenza è definita ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/1992.

L'ambito ricade in zona di ricarica degli acquiferi. Tale vincolo richiede che non vengano insediate quelle "attività industriali, dell'artigianato e della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area". Inoltre il PAT prevede che si applichino in ogni caso le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

È presente la fascia di rispetto di un'antica strada romana, la via Postumia.

L'ambito risulta attraversato a sud-ovest da un elettrodotto nella cui fascia di rispetto "non è consentita alcuna nuova destinazione di aree a gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore".

Nella tavola 3 delle fragilità, sulla base di indici di qualità dei terreni, sotto il profilo della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, invariati o aree a bassa trasformabilità geoambientale, l'ambito risulta classificato nella categoria A. Tale categoria richiede che gli interventi di tipo urbanistico ed edilizio debbano essere compatibili con il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi indicato e che a dimostrazione di questo si alleggi relazione in cui sono precisate le opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi e sono illustrate le misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte.

La pianificazione locale: Variante n. 22 del Piano degli Interventi (approvato con D.C.C. n.8 del 16/02/2017)

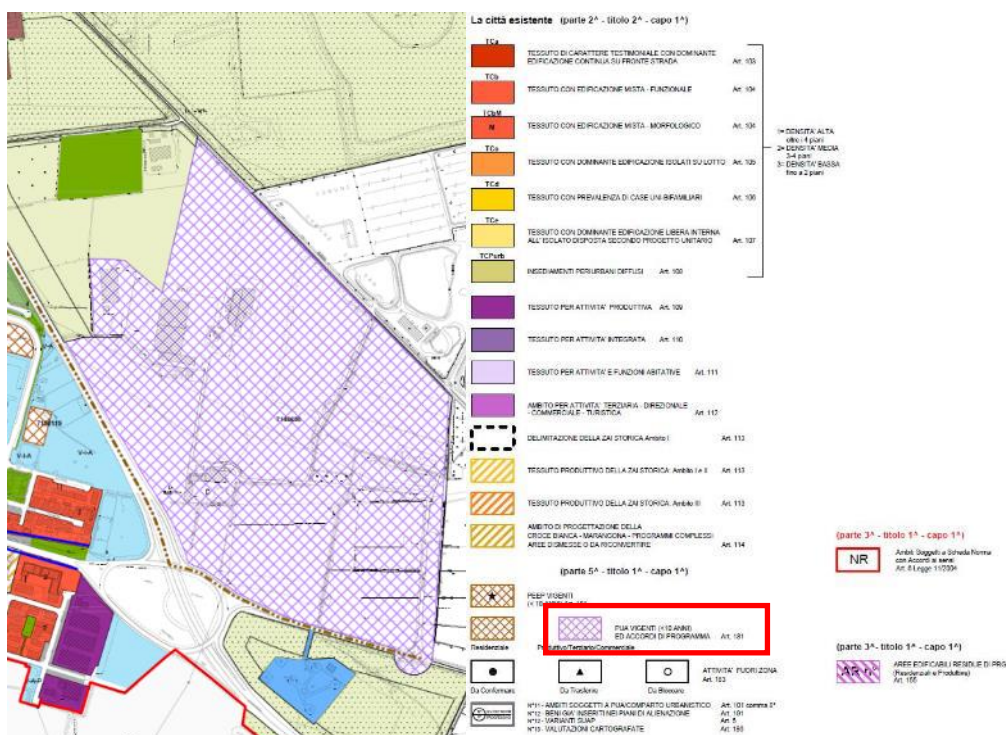
Il Piano Urbanistico Attuativo approvato ed operativo sull'area è stato elaborato in coerenza col PRG previgente, strumento valido al tempo dell'adozione del piano. Il PRG individua per l'area due zone: la Zona a verde privato Z.1 e la Zona Agroindustriale Z.31. L'area a verde privato si suddivide in Z.1/a destinata a giardini, parchi e boschi e in Z.1/b verde privato per protezione marginale a strade. La zona Z.31 è adibita esclusivamente ad impianti industriali destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli, sono inoltre ammesse attività produttive collegate all'agricoltura e ad essa riconducibili.

La variante al PUA approvato mantiene il riferimento al PRG previgente apportando le sole modifiche che non incidono sulle previsioni quantitative originariamente approvate. Nell'elaborazione del progetto di variante si è proceduto mantenendo invariati i parametri urbanistici d'ambito, verificando le dotazioni

minime di standard anche alla luce delle nuove norme (L.R. 11/2004) e, in accordo con l'ufficio tecnico di competenza, è stata integrata la documentazione richiesta ai sensi della Legge Regionale 11/2004 e della Variante n.22 al Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.8 del 16/02/2017: Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, Valutazione compatibilità idraulica, Dichiarazione di non necessità VINCA ai sensi del DGR 2299/2014.

Il Piano degli Interventi, tavola 4 Variante 22 del PI Regolativo e tavola 5 Variante 22 del PI Operativo, identifica l'area quale Piano Urbanistico Attuativo vigente a destinazione produttiva, terziaria e commerciale e conferma sostanzialmente la destinazione d'uso già prevista per l'area. Gli articoli delle Norme Tecniche Operative di riferimento sono pertanto:

- **Art. 181 – Disciplina degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei PUA e PEEP approvati anteriormente al presente PI.** La norma descrive ambiti e tempi di efficacia del piano, disciplina gli eventuali casi di incompatibilità del piano con la normativa approvata, regola gli iter autorizzativi e di esecuzione delle opere.



La carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del PI conferma quanto rilevato alla scala del Piano di Assetto del Territorio e classifica la zona in cui si trova lo stabilimento AIA come **“fascia di ricarica degli acquiferi (art. 39 Variante 22 del PI)”**. Le prescrizioni del PI implicano il divieto di scaricare in sottosuolo le acque di raffreddamento, obbliga il collegamento alla rete fognaria pubblica per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue per le attività industriale, zootecniche e artigianali ovvero richiede uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientale dell’area. Oltre a questo, il PI prescrive la gestione con un impianto di depurazione e di pretrattamento delle acque reflue. A.I.A. Spa rispetta già quanto prescritto dal PI convogliando tutte le acque reflue all’impianto di depurazione aziendale.

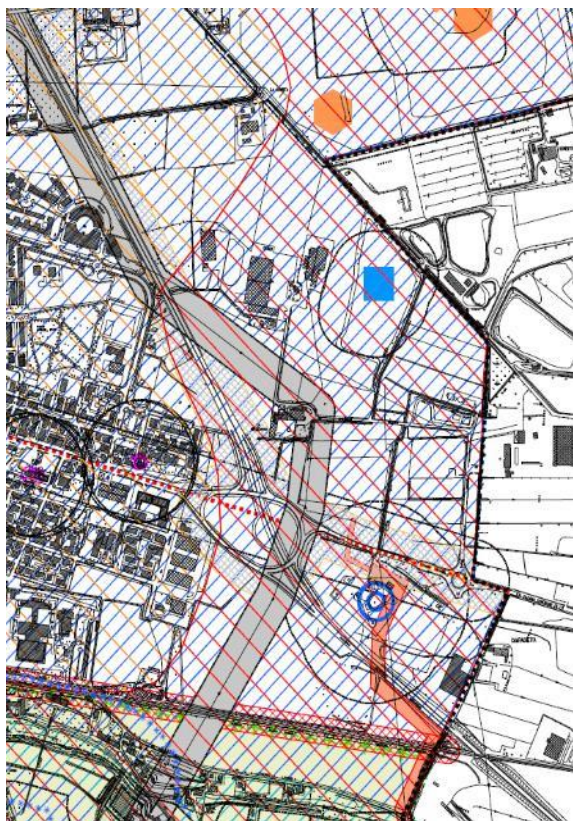
L'area rientra inoltre nella **zona di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi elevata** (art. 43 Variante 22 del PI) per la morfologia del suolo prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa ed elevata permeabilità primaria con falda ad una profondità inferiore a 10 metri dal piano di campagna. Nel piano si provvederà pertanto a prescrivere

che i progetti per la realizzazione dei singoli comparti non vadano ad incidere sulla vulnerabilità degli acquiferi.

A sud dell'area si trova un **impianto di pompaggio di acqua potabile** (art.51 variante 22 del PI). Gli ampliamenti, previsti dal PUA approvato e confermati nella variante di piano, ricadono in minima parte all'interno della fascia di rispetto dell'impianto (fascia sud del comparto C4), tuttavia tali ampliamenti non interferiscono col naturale approvvigionamento della risorsa idrica in quanto le attività eventualmente insediate non rientrano nella lista di cui all'art. 34 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

In corrispondenza dell'attuale tracciato della strada S.R. 11 (ex S.S. 11), che corre a sud della proprietà A.I.A. Spa, passa un'antica **strada romana**, la via Postumia (art. 37 del PI).

L'area si trova all'interno **dell'ambito della pianura valliva** (art. 57 del PI). "Le acque di Montorio in località Ferrazze mettono in evidenza un'ampia area la cui specificità è l'emersione di acque di falda con grandi superfici prative; le acque del Fibbio, della Rosella, delle fosse Zenobia e Murara assieme al progno Squaranto nel suo tratto di pianura, rappresentano dal punto di vista paesaggistico e ambientale un *unicum* nel contesto territoriale veronese riconosciuto fin dall'epoca scaligera". In merito a questo punto la variante al PUA conferma le azioni proposte dal piano approvato che hanno l'obiettivo di valorizzare il paesaggio. In particolare conferma la realizzazione di un tratto di pista ciclabile posto a sud dell'area che verrà opportunamente piantumata. Viene mantenuta l'alberatura esistente sulla proprietà e in generale l'integrità del territorio viene rispettata.



Variante n. 22 al PI - Tavola 01 – Piano degli interventi – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

L'area risulta interessata dai vincoli elencati di seguito:

- Invarianti di natura idrogeologica ed idraulica: fascia di ricarica degli acquiferi (art.39 NTO)
- Strade romane (art.37 NTO)
- Risorse idropotabili (art. 51 NTO)
- Infrastrutture della mobilità (art. 52 comma 2 lett. C e commi 3-4-5 NTO)
- Elettrodotti (art. 54 NTO)
- Metanodotti (art. 50 NTO)
- Tutela della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. Unità E. Vulnerabilità intrinseca elevata (art. 43 NTO)
- Impianto di depurazione (art. 49 NTO)

Variante n. 22 al PI - Tavola 2.2 – Il Paesaggio – Tutela del Paesaggio – Unità di Paesaggio



L'area risulta classificata come:

- Ambito della pianura valliva (art.57 NTO)

2.4. L'OGGETTO DELLA VARIANTE URBANISTICA

Il PUA oggetto di valutazione propone alcune modifiche in variante al PUA vigente, come approvato con DCC n° 33 del 05/06/2008.

Si riporta di seguito una breve descrizione del **PUA approvato**.

La superficie territoriale considerata in riferimento alla L.R. 27/06/1985 n° 61 art. 27 (par. 16) comprende le zone Z.31, le due Z 1/b per protezione marginale a strade situate a nord e sud dei lotti di proprietà e risulta essere di 344.158mq oltre alla Z1/a comprendente La Pellegrina con superficie territoriale pari a 202.939 mq. Le zone riservate a verde pubblico e parcheggi pubblici in ragione del 10% della superficie territoriale ammontano complessivamente a 34.416mq.

La superficie fondiaria considerata ai fini edificatori ammonta a:

- Sup. Fondiaria = Sup. Territoriale - 10% standard (5% verde + 5% parcheggi)
- Sup. Fondiaria = 344.158-17208-17208= 309.742mq
- Massimo rapporto di copertura (Zona Z.31) = 309.742 x15%= 46.461mq
- Parcheggi interni 10% (realizzabili con piano attuativo) = 309.742x10%= 30.974 mq

La superficie coperta attuale ammonta a complessivi 17.531mq considerando la somma delle sup. coperte esistenti in Z.31 (15.031 mq) e in Z1/a (La Pellegrina 2500 mq).

In progetto si prevedono ampliamenti e nuove edificazione per un ammontare di complessivi 28.400 mq.

Il comparto prevede quindi una edificabilità (inferiore al massimo consentito) e più precisamente di 17.531 mq+ 28.400 mq= 45.931 mq < 46.461 mq.

Gli ambiti di intervento individuati dal Piano Urbanistico Attuativo approvato sono:

1. parcheggio pubblico zona nord
2. zona a verde pubblico con pista ciclo-pedonale
3. edificio “la pellegrina”
4. viabilità di piano
5. comparti edificatori
6. depuratore

Con la Convenzione registrata e trascritta a Verona in data 30/06/2009 con atto notaio del dott. Mario Bernardelli repertorio n. 22428 vengono allegati gli elaborati definitivi delle opere di urbanizzazione autorizzati con permesso di Costruire n.171855 del 21/07/2009 e identificati con le lettere E/1 – E/2 – E/3 – E/4 – E/5 – E/6 – E/7 – E/8 – E/9 – E/10 – E/11 – E/12 – E/13 – E/14 – E 15 – E/16 – E/17 – E/18 – E/19 – E/20 – E/21 – E/22 – D/1 – D/2. Tali elaborati prevedono che il Parcheggio Nord venga realizzato con una sagoma diversa da quella rappresentata nel Piano Urbanistico Attuativo approvato, mentre rimangono invariate le restanti opere di urbanizzazione. La presentazione della variante al PUA indica una nuova sagoma per il Parcheggio Nord che si presenta pertanto in modo diverso dal progetto definitivo approvato. Si allega alla presente istanza anche la variante al progetto definitivo della pista ciclabile. Tutte le opere di urbanizzazione, e le relative varianti, vengono meglio descritte nell’elaborato n. 1917T177.

Si rende necessario pertanto sintetizzare tale percorso di seguito, attraverso la sequenza delle tre immagini che riportano lo stato di approvato, lo stato dei luoghi e lo stato di progetto.

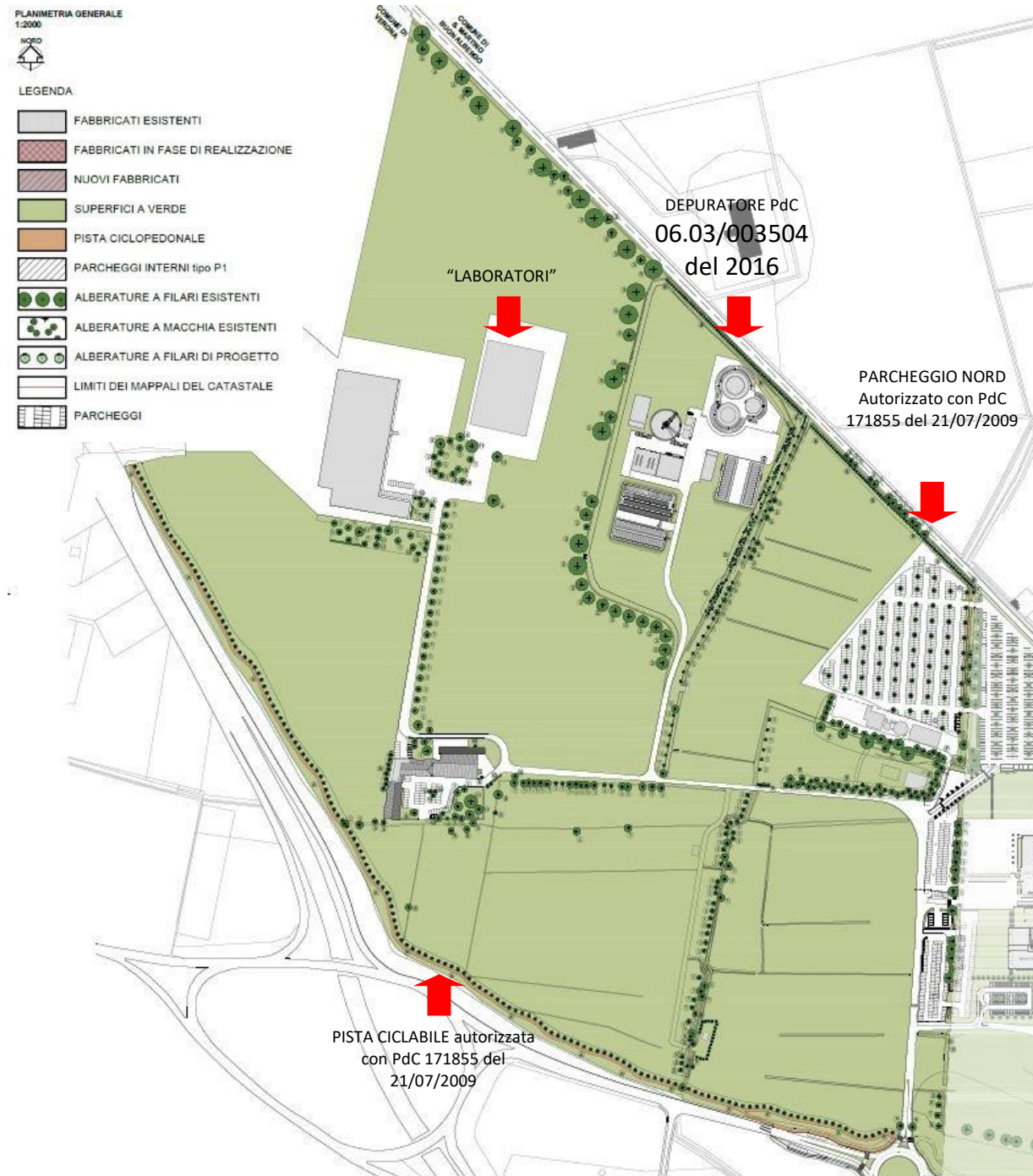
Planimetria generale dello **STATO APPROVATO** del Piano Urbanistico Attuativo con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2008



PUA STATO APPROVATO

Si riporta di seguito la planimetria generale dello **STATO DEI LUOGHI**.

Nella planimetria i sistemi ambientale, infrastrutturale ed insediativo rispettano l'impianto originario dell'area. Vengono rappresentati gli stati approvati mediante autorizzazioni edilizie specifiche del Parcheggio Nord e della pista ciclabile (approvati con P.d.C. n.171855 del 21/07/2009), del depuratore (Permesso di Costruire n. 06.03/003504 del 2016 Protocollo Istanza n. 125659/2016) e dell'edificio destinato a Laboratori in fase di realizzazione.



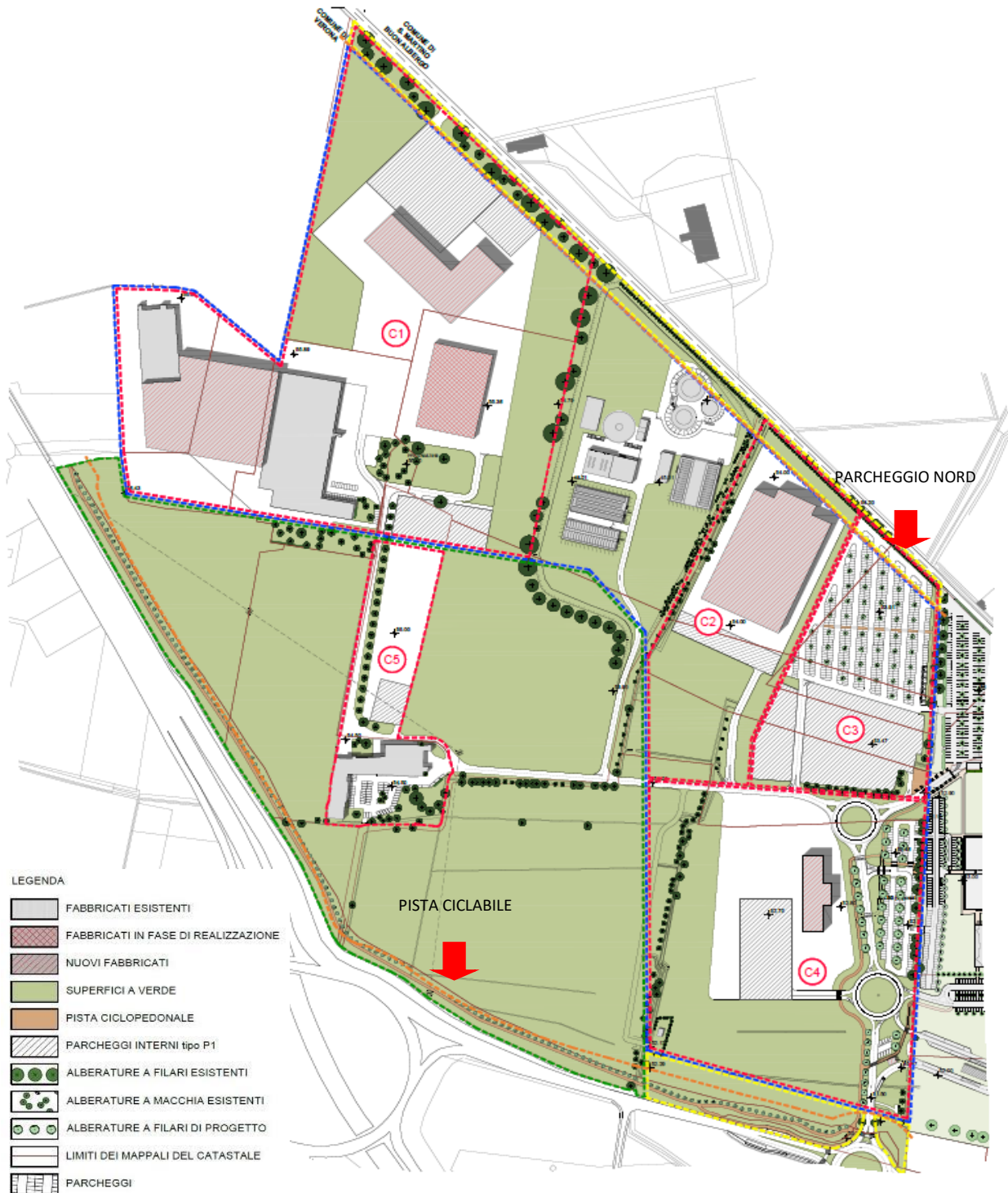


All'interno di quest'ultimo ambito destinato a giardini, parchi e boschi è presente un edificio ristrutturato di recente, corte "La Pellegrina", al cui interno trovano spazio uffici, attività di supporto alla produzione agro-industriale e commercio (il PUA approvato prevedeva l'ubicazione dello spaccio aziendale oggi già collocato in prossimità dello stabilimento nel comune di S. Martino B.A.).

L'area nel suo complesso risulta in buona parte libera, le infrastrutture presenti sono strade interne asfaltate che collegamento direttamente ai luoghi di produzione.

Planimetria generale di **VARIANTE**, oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità.

La planimetria rappresenta la proposta di modifica al Piano Urbanistico Attuativo che verrà meglio approfondita nel capitolo successivo. Si evidenzia il tema delle opere di urbanizzazione e in particolare la variazione di sagoma del parcheggio nord e la modifica del tracciato della pista ciclabile i cui elaborati definitivi saranno allegati alla presente variante generale. La realizzazione della pista ciclabile necessita di specifica autorizzazione da parte del M.I.T./Soc. Autostrade in quanto ricadenti in fascia di rispetto autostradale.



2.5. LA VARIANTE GENERALE A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Le rapide trasformazioni cui il mercato attualmente è soggetto, ha portato l'azienda A.I.A. Spa proprietaria dell'intera area a modificare il quadro delle proprie esigenze spingendo verso una nuova organizzazione del polo produttivo. Si rende necessaria quindi la presentazione di una **variante al Piano Urbanistico Attuativo approvato che apporta alcune modifiche che non incidono sui criteri informativi del PUA approvato ai sensi dell'art 21 delle Norme Tecniche Operative del PI**. Infatti, volumi e spazi non assumono configurazione radicalmente diversa da quella descritta negli elaborati del piano attuativo originario e non vengono ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde e spazi di manovra.

L'area oggetto di variante al Piano Urbanistico Attuativo è parte integrante del polo produttivo A.I.A. Spa classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale quale "ambito produttivo di interesse provinciale" e "area produttiva esistente".

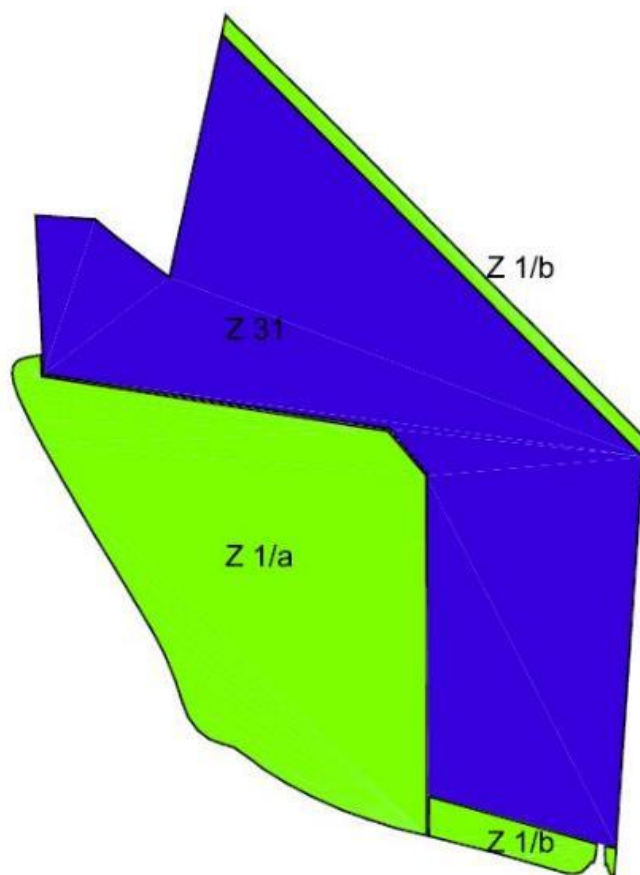
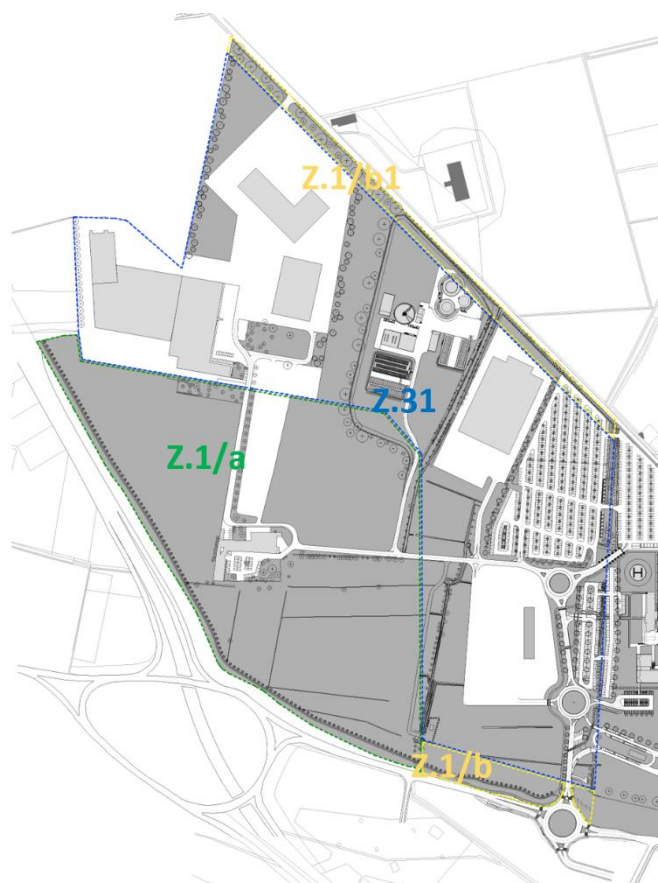
Il Piano d'Area Quadrante Europa PAQE lo cataloga "Polo tecnologico Bios-Sistema delle aree produttive e luoghi dell'innovazione" attribuendo al sistema produttivo un alto contenuto tecnologico e innovativo nel settore delle tecnologie agroalimentari. La variante di piano, confermando le superfici di ampliamento e aggiornando la denominazione delle destinazioni d'uso ai sensi della normativa vigente, sottolinea il forte livello di coerenza, già presente col precedente piano approvato, tra le scelte progettuali della variante e le strategie della pianificazione d'area vasta.

Le previsioni proposte all'interno della variante mostrano continuità rispetto il PUA approvato. La superficie territoriale del piano resta invariata e si mantiene come riferimento per la verifica degli indici urbanistici la superficie territoriale St di 344.158mq, interamente di proprietà A.I.A. Spa, compresa nelle zone denominate dal PRG previgente Z.31 (zone agroindustriali) e Z.1/b (zone a verde privato per protezione marginale a strade).

Per quest'area si confermano anche nello stato di Variante i seguenti parametri del PUA approvato:

	PUA APPROVATO
Superficie territoriale (St) Z.31+Z1/b (mq)	344.158
Opere di urbanizzazione richieste (10% St)	34.416
Superficie fondiaria Sf (mq)	309.742
Opere di Urbanizzazione-verde pubblico dotazione minima richiesta pari al 5% St Z.31+Z.1/b (mq)	17.208
Opere di Urbanizzazione-parcheggi pubblici dotazione minima richiesta pari al 5% St Z.31+Z.1/b (mq)	17.208
Superficie massima edificabile (Sc) pari al 15% Sf (mq)	46.461

Completa la superficie del PUA la zona denominata dal PRG previgente Z.1/a a verde privato con una superficie territoriale St pari a 202.939mq.



Stralcio PRG previgente a confronto con la perimetrazione delle Zone da PRG previgente sovrapposte alla variante di PUA

3. IL QUADRO PIANIFICATORIO SOVRAORDINATO

Al fine di valutare gli effetti del progetto rispetto agli obiettivi di sostenibilità e alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, si analizzeranno i seguenti piani/programmi:

- **A livello sovraordinato:**

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C; (vigente e adottato)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. – approvato

- **A livello comunale e di settore:**

- Piano di Assetto del Territorio
- Piano degli Interventi

3.1. IL PTRC

◇	Denominazione	Piano Territoriale di Coordinamento Regionale - vigente	
◇	Settore	PIANIFICAZIONE	
◇	NATURA DI PP		
	X	Strategica	
	X	Strutturale	
		Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale: Regione Veneto	
◇	FINALITA'	"disciplina" le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio.	
◇	APPROVATO	Adottato con D.G.R. 23/12/1986 n. 7090 approvato definitivamente nel 1992 ai sensi della Legge 431 del 08/08/1985)	

◇	Denominazione	Nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Regionale	
◇	Settore	PIANIFICAZIONE	
◇	NATURA DI PP		
	X	Strategica	
	X	Strutturale	
		Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale: Regione Veneto	
◇	FINALITA'	"disciplina" le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio.	
◇	ITER IN CORSO	Adottato con D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09 BUR n. 22 del 13/03/2009	

PTRC VIGENTE

Il P.T.R.C. ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare questo strumento “disciplina” le forme di **tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio**, attraverso l’individuazione, il rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in 4 sistemi: ambientale, insediativo, produttivo e relazionale. Il Piano considera due aspetti principali dell’ambiente: i condizionamenti che pone allo sviluppo delle attività umane e l’impatto che gli interventi antropici hanno sull’ambiente.

Il P.T.R.C. vigente nell’area in esame è stato approvato nel 1992; la Regione Veneto ha recentemente avviato un processo di radicale aggiornamento dello strumento in vigore, adottando con D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09 (pubblicata sul BUR n. 22 del 13/03/09), il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 (art. 25 e 4); si tratta di un documento di indirizzi, più in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e con le disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/04). *“In questo quadro il nuovo PTRC è “progetto di territorio” ed in quanto tale la “forma” è derivata dal percorso formativo dentro la filiera decisoria regionale e non solo, ma anche dalla necessità di andar oltre la dimensione “urbanistica” per essere strumento che favorisce un processo decisionale interattivo e quadro di riferimento disciplinare multilivello; risorsa da utilizzare per costruire – a fronte di una forte articolazione sociale e degli interessi – punti di riferimento condivisi”¹.* Si riassumono di seguito le principali criticità ambientali evidenziate dal PTRC rispetto ai temi d’interesse per il progetto in esame, evidenziate anche rispetto alle cartografie di Piano disponibili:

1. Suolo
 - Necessario riutilizzo dei suoli edificati e dismessi;
 - Impermeabilizzazione dei suoli;
2. Atmosfera
 - Inquinamento dell’aria soprattutto in ambito urbano;
 - Inquinamento luminoso;
 - Inquinamento acustico;
 - Inquinamento elettromagnetico;
3. Acqua
 - Inquinamento delle acque sotterranee;
 - Impoverimento della disponibilità di risorse idriche;
4. Sviluppo economico
 - Incentivare le nuove attività imprenditoriali;
5. Rifiuti
 - progressivo aumento della quantità di rifiuti urbani prodotti;
6. Energia
 - produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili scarsa;
 - consumi pro-capite di energia elettrica piuttosto elevati.
7. Rischio
 - impianti industriali a rischio di incidenti rilevanti.

¹ Cfr. PRTC, all.A1 relazione al documento preliminare.

PTRC: Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti:

Indicazioni normative:

Fascia di ricarica degli acquiferi.

Rif. Articolo 12 - Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche

PTRC: Tav. 4 – Sistema insediativo e infrastrutturale storico e archeologico:

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

PTRC: Tav. 2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale:

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

PTRC: Tav. 5 – Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

PTRC: Tav. 6 – Schema della Viabilità primaria

L'ambito fa parte del corridoio plurimodale che comprende tutto il territorio a sud della città.

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

Articolo 12

Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche.

Il Piano di settore “Piano Regionale di Risanamento delle Acque” (P.R.R.A.) suddivide il territorio regionale in:

- a. “zone omogenee di protezione”, ambiti dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione alle caratteristiche idrografiche, geologiche morfologiche e insediative;
- b. “ambiti territoriali ottimali” zone all'interno delle quali i servizi di fognatura e di depurazione sono programmati e gestiti da un unico ente di gestione.

Il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle caratteristiche qualitative dello scarico delle acque reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica, e ciò in relazione alla localizzazione dello scarico, a ciascuna delle zone di cui al primo comma, lett.a), alla potenzialità dell'impianto di depurazione nonché alle caratteristiche e all'uso del corpo idrico recipiente.

Il P.R.R.A. detta prescrizioni in ordine a:

- il trattamento delle acque reflue civili e industriali;
- il conferimento di acque trattate ai diversi corpi idrici;
- lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e in corpi idrici con particolari caratteristiche;
- gli scarichi a mare.

Sono fatti salvi i diritti del proprietario del corpo ricettore in ordine alla convenzione, con pagamento del relativo canone.

Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità ambientale, come individuate nella tavola n.1:

- a. la “fascia di ricarica degli acquiferi” compresa tra i rilievi delimitano a sud l'area montana e la fascia delle risorgive;
- b. l'area tributaria della laguna di Venezia;
- c. la fascia costiera;

è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento. A tal fine essi si avvalgono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli insediamenti produttivi

Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento. A tal fine essi si avvalgono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi dell'art.5, comma 1, punto 4 della L.R. 16.4.1985, n.33 e predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento.

Ove l'allacciamento non si rendesse possibile i Comuni potranno prevedere, ai sensi dell'art.30 della L.R.27.6.1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, la rilocalizzazione degli impianti stessi.

Nella “fascia di ricarica degli acquiferi” è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.

Nell'area tributaria della Laguna di Venezia e nella fascia costiera qualora, in relazione alla qualità delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati superficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili che non possono essere allacciati alle pubbliche fognature, ciò potrà avvenire esclusivamente mediante subirrigazione.

La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico denominato “Agricolo-Ambientale e per la difesa fitopatologica” previsto agli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1.

Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è regolamentato dall'allegato D al piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento conciliare n.962 del 1.9.1989, nonché dalla circolare n.24 del 10 agosto 1990.

Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale “Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta”, approvato dal Consiglio regionale in data 26 marzo 1991.

PTRC ADOTTATO

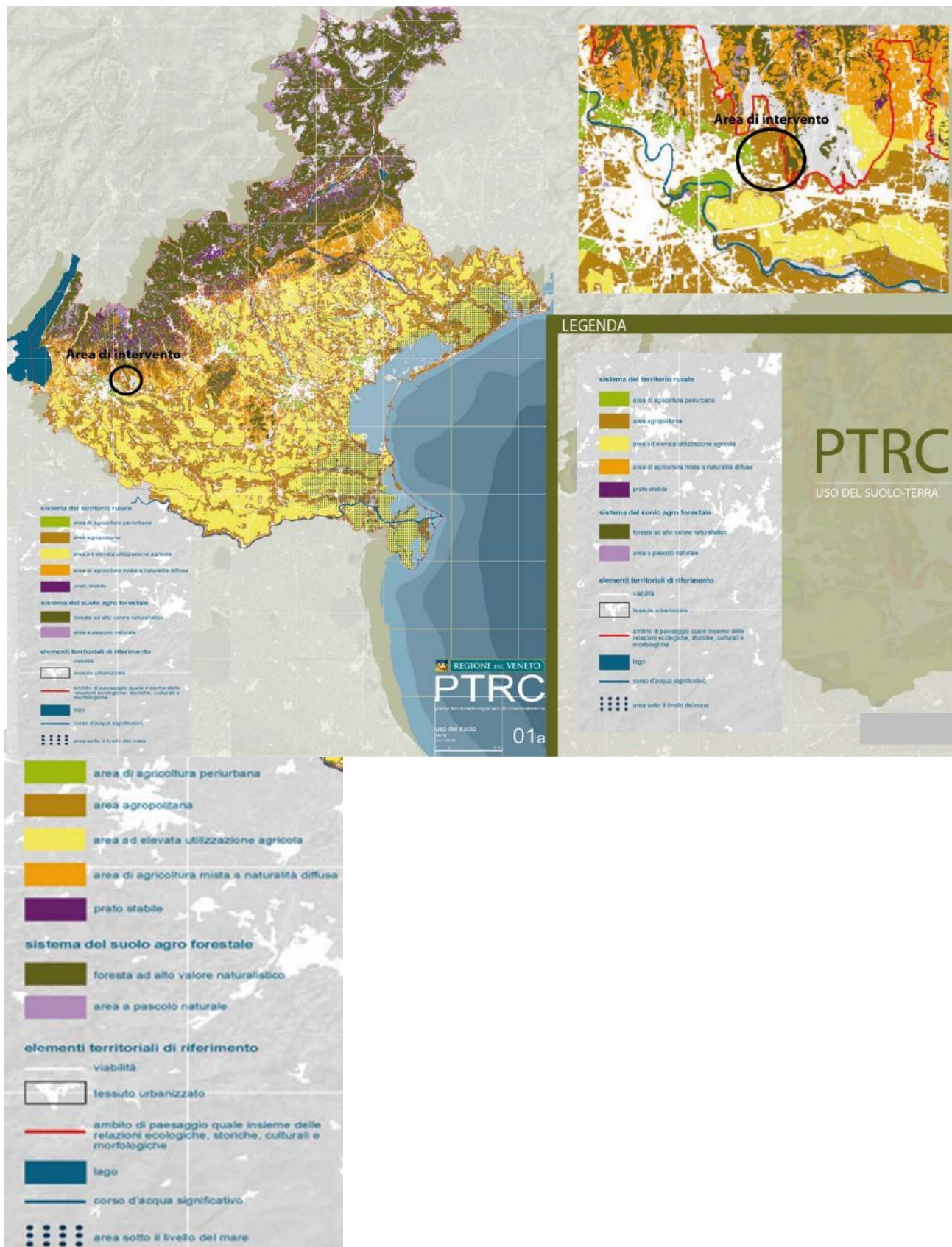
PTRC adottato - elaborati	
Tav.1a	Uso del suolo - terra
Tav.1b	Uso del suolo - acqua
Tav.2	Biodiversità
Tav.3	Energia e ambiente
Tav.4	Mobilità
Tav.5a	Sviluppo economico - produttivo
Tav.5b	Sviluppo economico - turistico
Tav.6	Crescita sociale e culturale
Tav.7	Montagna del veneto
Tav.8	Città, motore del futuro
Tav.9	Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

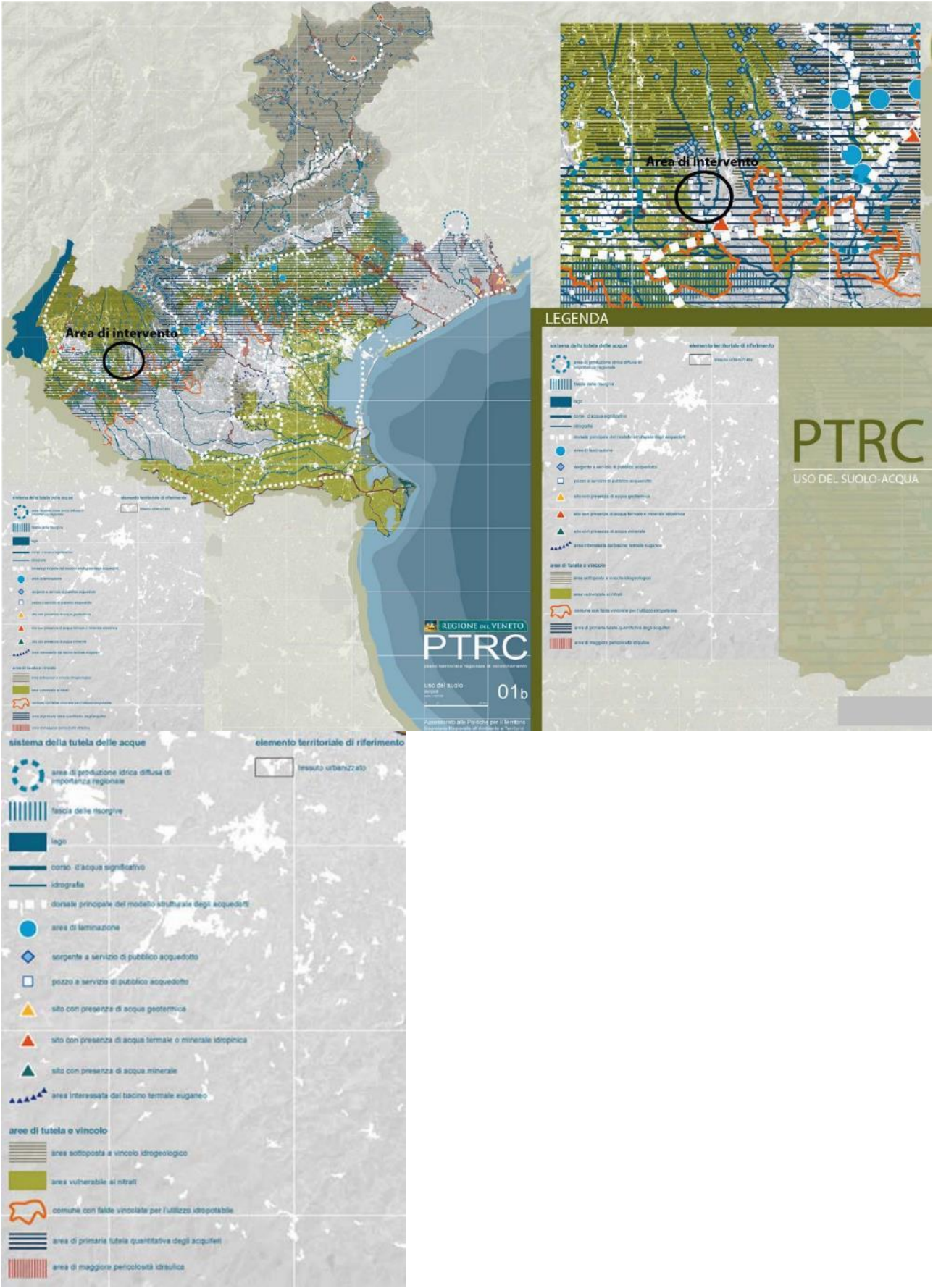
Il PTRC ha come obiettivi la tutela del territorio e il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare gli impatti rispetto alle fonti di pressione che sono identificate nella fragilità idrogeologica e nella presenza di elementi paesaggistici. Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti nello strumento. Le indicazioni di carattere ambientale vengono recepite nel PAT e rispettate negli strumenti sotto ordinati. L'ambito oggetto di intervento si trova comunque all'interno di un contesto consolidato.

Conclusioni:

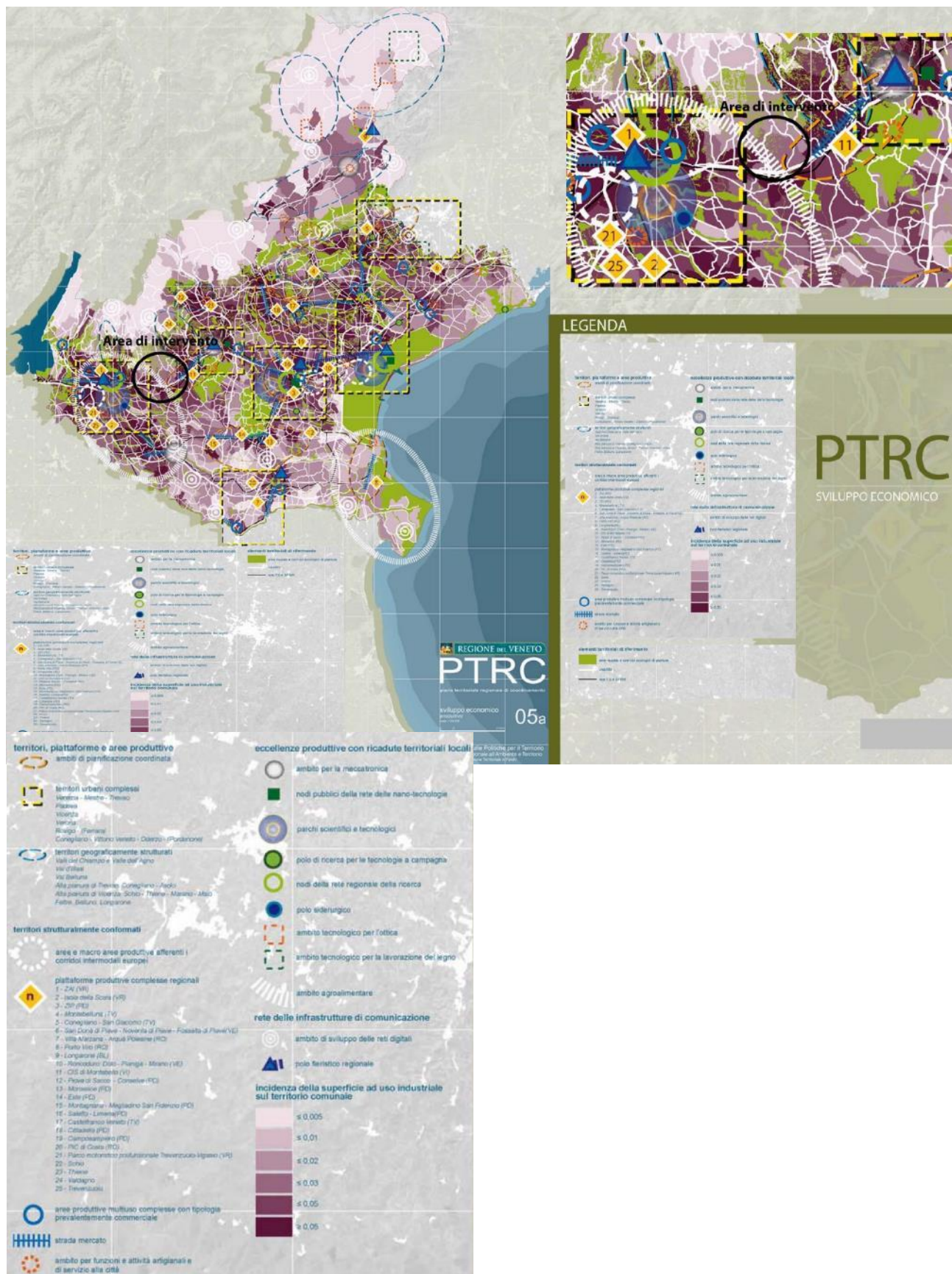
Il PTRC adottato conferma per l'ambito le stesse indicazioni riportate dal PTRC approvato, non evidenziando alcuna criticità da risolvere con il progetto.

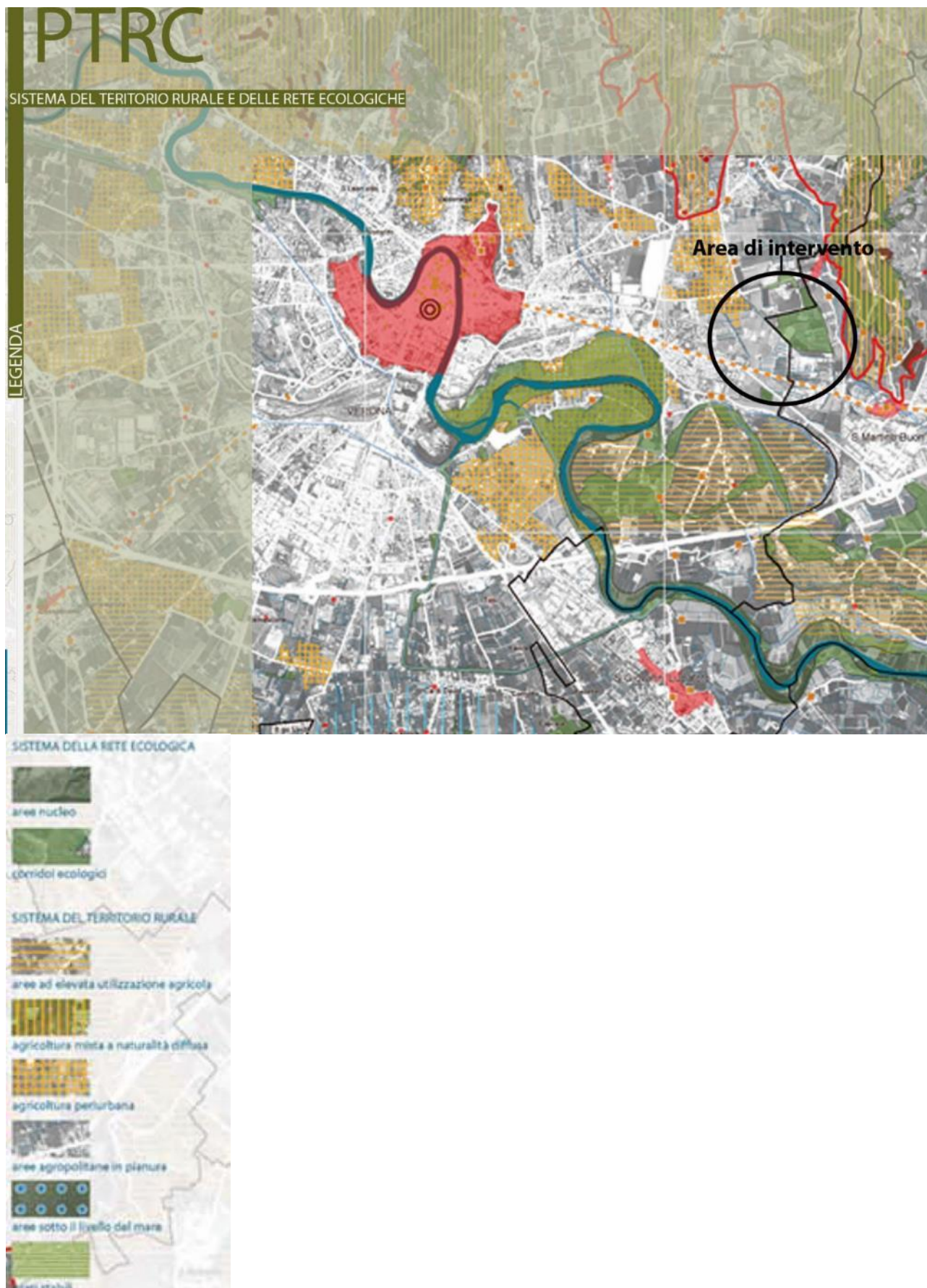
PTRC ADOTTATO - ESTRATTI











Considerazioni in seguito alla consultazione delle tavole del PTRC

Il nuovo PTRC negli intenti dichiara di voler essere “la cornice e trama di fondo” nella quale inserire organicamente i Piani d’area, i Piani dei parchi, i Piani ambientali e i Piani di settore.

In merito ai contenuti relativi al paesaggio, il PTRC tende a limitare il ricorso a strumenti vincolistici cercando di favorire politiche attive. Per quanto concerne l’uso del suolo mira a gestire il processo di urbanizzazione attraverso misure specifiche per proteggere gli spazi aperti e riordinare il territorio.

Di seguito verranno analizzate le tavole del PTRC efficaci alla comprensione del quadro pianificatorio ambientale per l’area di progetto.

Tavola 1a Uso del Suolo – Terra

Il progetto di ampliamento previsto si trova all’interno di un area industriale urbanisticamente consolidata e confina con aree definite “agropolitane”. Per chiarire la natura di tali aree si riporta di seguito l’art. 07 Capo I - Norme Tecniche di Piano;

“Il PTRC individua e delimita quattro categorie di aree rurali diversamente disciplinate:

a) Aree di agricoltura periurbana (...)

b) Aree agropolitane in pianura quali estese aree caratterizzate da un’attività agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo.

c) Aree ad elevata utilizzazione agricola (...)

d) Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa (...)

2. Nel sistema del territorio rurale la pianificazione territoriale ed urbanistica persegue le seguenti finalità:

a) garantire la sostenibilità dello sviluppo economico attraverso processi di trasformazione del territorio realizzati con il minor consumo possibile di suolo;

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) (...)

g) (...)

h) localizzare lo sviluppo insediativo nel territorio rurale prioritariamente nelle aree agropolitane e periurbane.

i) (...)

3. Nel sistema del territorio rurale i Comuni specificano, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2004, la delimitazione delle aree del sistema rurale individuate dal PTRC individuando, altresì, i limiti fisici alla nuova edificazione nelle aree di agricoltura periurbana e nelle aree agropolitane.”

Nelle vicinanze del sito riscontriamo la presenza di un’area definita “foresta ad alto valore naturalistico”, si tratta del Bosco della Musella nel Comune di San Martino Buon Albergo. Le norme di Piano per tali aree si limitano a ribadire il loro alto valore naturalistico, e ne prescrivono la salvaguardia

Tavola 1b Uso del Suolo – acqua

La zona è individuata come “area di primaria tutela qualitativa degli acquiferi”. Le norme tecniche (art. 16) rimandano al Piano di Tutela delle Acque il compito di individuare le misure di tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico. Il PTRC demanda a Province e Comuni la responsabilità di inserire negli strumenti urbanistici di loro competenza misure per l’eliminazione degli sprechi e dei consumi idrici, e tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue soprattutto nelle aree con presenza di poli produttivi.

In linea generale quindi valgono le prescrizioni inserite nel PAT del Comune di Verona per le Aree di Ricarica degli Acquiferi. (si veda paragrafo 2.4.4).

Tavola 2 – Biodiversità

La tavola delle biodiversità individua il sistema della rete ecologica e i gradi di diversità dello spazio agrario. Per l'area oggetto di screening vediamo come di fatto vi sia indicata una bassa diversità dello spazio agrario, mentre è più interessante notare la presenza verso est del corridoio ecologico del bosco della Musella, e verso sud est dell'Ambito fluviale del fiume Adige.

In merito ai corridoi ecologici (art. 25 NTA), il PTRC demanda alle Provincie il compito di definirne con chiarezza i perimetri, al fine di trovare un equilibrio tra la finalità ambientale e lo sviluppo economico.

In linea generale il PTRC vieta tutti quegli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

L'intervento di ampliamento dista mediamente 2 km in linea d'aria dal perimetro di ognuno dei corridoi ecologici sopra citati.

Tavola 3 Energia e Ambiente

Il PTRC localizza le principali fonti di inquinamento e gli impianti di produzione energia e raccolta rifiuti.

L'area in oggetto si trova nella zona di influenza di un impianto di incenerimento rifiuti, in un'area con una concentrazione di Nox pari a 30 mg/ mc.

Tavola 4 – Mobilità

Il progetto rientra nelle logiche espresse nel PTRC per ottimizzazione dei flussi di traffico attraverso una maggiore razionalizzazione dei sistemi insediativi (art. 36).

Dall'analisi della tavola della mobilità si evince che l'area produttiva A.I.A (Verona- San Martino Buon Albergo) si colloca all'interno del Corridoio Intermodale Europeo V .

Nelle norme di Piano viene inoltre incentivata la mobilità lenta (art. 42).

In tale senso vanno le opere di urbanizzazione previste nel PUA adottato dal Comune di Verona per l'area di progetto (capitolo 2.4.5) nel quale A.I.A si impegna a realizzare e cedere al Comune di Verona un lungo tratto di pista ciclopeditone.

Tavola 5 a Sviluppo economico- Produttivo

Il comparto A.I.A si trova all'interno delle aree definite come eccellenze produttive nell'ambito agroindustriale.

L'art. 45 delle Norme del PTRC indica i criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali.

In particolare si prescrive, al fine di contrastare la dispersione insediative, di perseguire "processi di aggregazione e concentrazione territoriale e funzionale di tali aree".

CONCLUSIONI

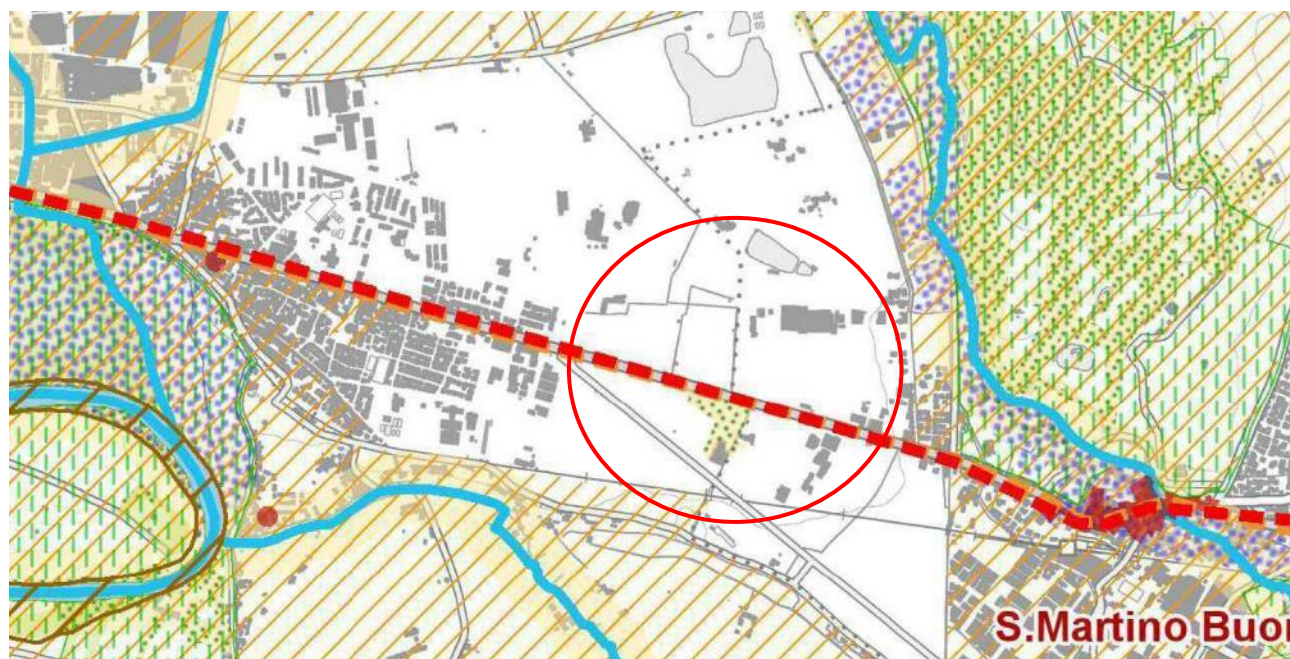
Caratteristiche riferite alla zona di intervento:

- Aree agropolitane (art. 07 Capo I NTA): estese aree caratterizzate da un'attività agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo.
- Area di primaria tutela qualitativa degli acquiferi (art. 16 NTA)
- Bassa diversità dello spazio agrario, mentre è più interessante notare la presenza verso est del corridoio ecologico del bosco della Musella (art. 25 NTA), e verso sud est dell'Ambito fluviale del fiume Adige.
- Il comparto A.I.A si trova all'interno delle aree definite come eccellenze produttive nell'ambito agroindustriale.

Dall'analisi delle tavole del nuovo PTRC, si può concludere che dal punto di vista della pianificazione urbanistica regionale, il progetto di ampliamento è in linea con le previsioni di piano.

3.2. IL PTCP - APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.236 DEL 3 MARZO 2015

Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



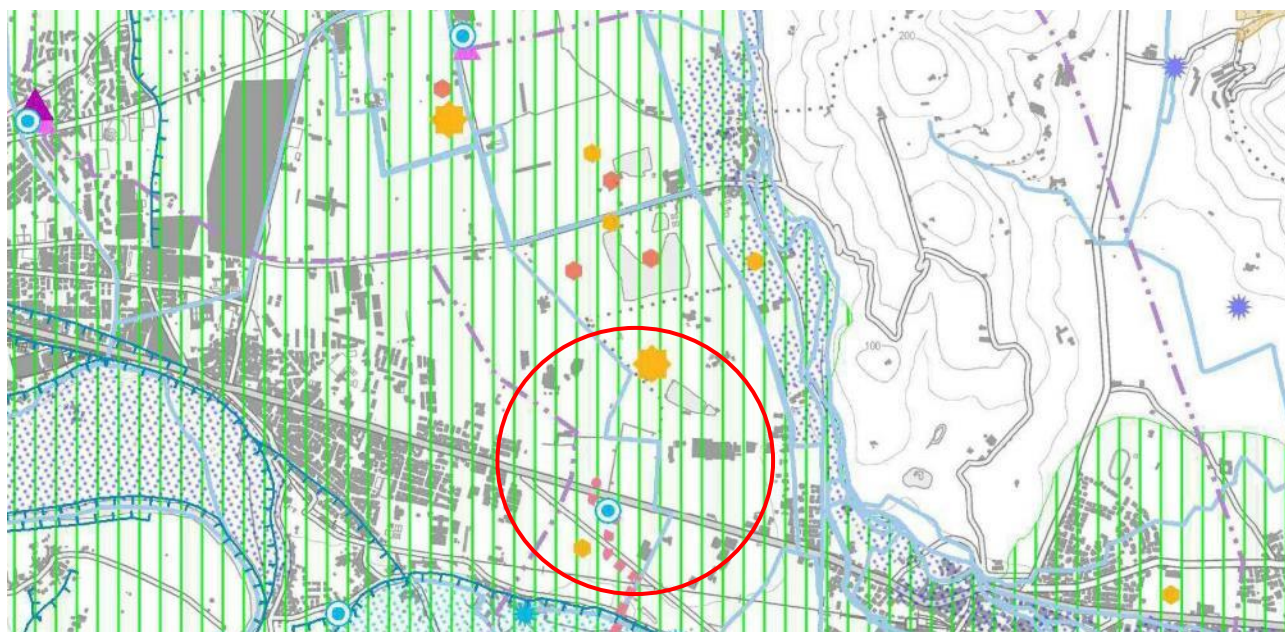
AREE SOGGETTE A TUTELA		RETE NATURA 2000	
	Area di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - ex L. 1497/39) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Aree tutelate per Legge (D.Lgs 42/04 art. 142 - ex L. 431/85):		Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Territorio contermino ai laghi 300 m (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)	PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE	
	Montagna eccedente 1600 m s.l.m. (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Territorio coperto da foreste e boschi (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Vincolo dei corsi d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Ambito per l'istituzione di riserve archeologiche regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Fiume, torrente e corso d'acqua vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli enti locali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Fiume, torrente e corso d'acqua parzialmente vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Area soggetta a vincolo idrogeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Centro storico maggiore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Area soggetta a vincolo forestale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Centro storico minore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Area protetta di interesse locale individuata dalla Regione (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)	Tracciati storico-testimoniali:	
	Area protetta di interesse locale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Strada romana (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
Classificazione del vincolo sismico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7):			Strada statale Lombardo-Veneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Medio-alta		Area a pericolosità idraulica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Bassa		Area a pericolosità idrogeologica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Irrelevante		Zona Militare (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)

PTCP: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

Si evidenzia il tracciato di strada romana a sud dell'area, in corrispondenza della SR 11

Tav. 2 – Carta delle Fragilità



AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO		Elettrodotto:	
	Frane di crollo (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 13)		380 kV (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 33 • 43)
	Frane di scorrimento (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 13)		220 kV (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 33 • 43)
	Frane di colamento (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 13)		132 kV (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 33 • 43)
	Area soggetta a valanga (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 14)	Centrali elettriche:	
	Area di conche (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 16)		Centrale di produzione (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 33 • 43)
	Area soggetta a sprofondamento carsico (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 18)		Centrale di trasformazione e distribuzione (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 33 • 43)
	Area esondabile (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 19)		Impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 35 • 43)
	Area a periodico ristagno idrico (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 20)	Metanodotti:	
FRAGILITÀ AMBIENTALE			Rate di trasporto (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 34)
	Fascia di ricarica degli acquiferi (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 24 • 40 • 41)		Rate di distribuzione (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 34)
	Fascia delle risorgive (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 25 • 40 • 41)	Aree di rispetto acustico aeroportuale:	
			Zona C: LVA > 75 dB (N.T.A.: Art. 42)
			Sito a rischio di incidente rilevante (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 26 • 39 • 40 • 41)
			Sito inquinato (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 27)
			Discarica attiva (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 28)
			Discarica cessata (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 28)
			Cava attiva (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 29)
			Cava estinta (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 29)
			Miniera in concessione (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 30)
			Depuratore pubblico (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 31 • 40)
		Opere di presa per pubblico acquedotto:	
			Pozzo freatico (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 32 • 40)
			Pozzo artesiano (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 32 • 40)
			Zona B: LVA > 65 dB (N.T.A.: Art. 42)
			Zona A: LVA > 60 dB (N.T.A.: Art. 42)
		Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare:	
			Sorgente (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 35 • 40)
			Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 35 • 40)
			Zona umida (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 36 • 40)
			Pozzo termale (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 36 • 40)
			Grotta (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 36 • 40)
			Geosito (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 36)
			Area xerotermitica (N.T.A.: Art. 21 • 22 • 36)
			Orlo di scarpata d'erosione o di terrazzo fluviale (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 15 • 21 • 22 • 36)
			Orlo di scarpata di degradazione (N.T.A.: Art. 11 • 12 • 17 • 21 • 22 • 36)

Normativa collegata:

Fascia di ricarica degli acquiferi (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 24 - 40 - 41)

Elettrodotto:

380 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
 220 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
 132 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)

PTCP: Tav. 2 – Carta delle fragilità

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione, tranne la presenza di un'ampia fascia di ricarica degli acquiferi, presente in gran parte del territorio veronese a sud della città. Si faccia riferimento alle NTA del PTCP, art. 24. L'ambito oggetto di intervento risulta già in parte compromesso dalla presenza di fabbricati e di suolo impermeabilizzato. L'intervento ripropone un uso del suolo e una presenza di spazi verdi coerenti con quanto previsto dalle norme dei piani sotto ordinati.

Il progetto ha prodotto una Compatibilità idraulica volta a verificare e mantenere l'invarianza idraulica dell'ambito come da normativa.

Si evidenzia anche la presenza di un elettrodotto a 132 kv

Titolo 2 **Fragilità ambientale**

Art. 21 - Obiettivo

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 11/2004, il PTCP individua le condizioni che determinano fragilità ambientale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed individua gli ambiti di territorio provinciale caratterizzati da tali situazioni.

Art. 22 - Definizione e identificazione

1. Con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, il PTCP individua e definisce quali aree di fragilità ambientale:

(...)

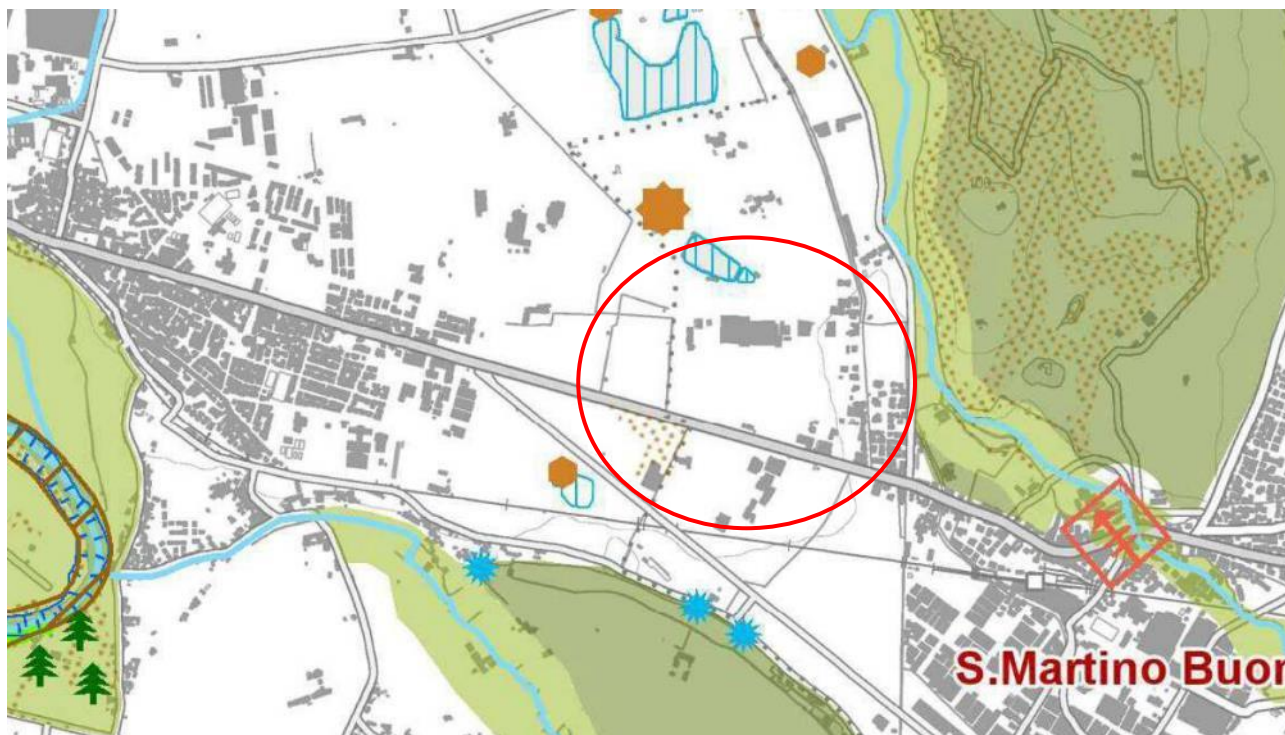
- b. **fascia di ricarica degli acquiferi:** è costituita da alluvioni potenti qualche centinaio di metri, formate prevalentemente da ghiaia e in misura minore da sabbie, e sviluppata in corrispondenza dell'Alta Pianura a ridosso del settore collinare da cui riceve l'alimentazione degli acquiferi rocciosi lessinei. L'elevata permeabilità dei depositi e la conseguente velocità con cui le sostanze possono veicolare all'interno di un siffatto corpo poroso, congiuntamente con l'importanza della risorsa acquifera che vi è contenuta determina la necessità di particolari misure di tutela della risorsa idrica;

Art. 24 – Fascia di ricarica degli acquiferi

1. I Comuni il cui territorio ricade nell'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi individuata nella Tav 2 "Carta delle Fragilità" del PTCP, in sede di redazione di PAT e PATI recepiscono le direttive messe in atto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e dovranno dotarsi di norme a tutela della risorsa idrica, del risparmio e del riciclo idrico e della prevenzione dall'inquinamento finalizzate in particolare a:

- a. contenere l'urbanizzazione e le superfici impermeabilizzate così da mantenere quanto più inalterata l'estensione delle aree di ricarica;
- b. tutelare le cave esistenti nell'alta pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi;
- c. prevedere la realizzazione di reti di fognatura separata anche per gli insediamenti industriali;
- d. individuare le superfici sottratte all'uso agricolo che possono essere rinaturalizzate ripristinando così le naturali vie di deflusso;
- e. tutelare i sistemi irrigui a scorrimento esistenti;
- f. prevedere reti di approvvigionamento idrico separate nelle zone ad elevata densità produttiva;
- g. predisporre indagini idrogeologiche ed ambientali dettagliate per la localizzazione di insediamenti industriali che trattano materiali tossico-nocivi.

Tav. 3 – Carta del sistema ambientale



Sistema ecorelazionale:			Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
	Area nucleo (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 36 - 40)
	Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Corso d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Area di connessione naturalistica (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 50)		Golena (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)		Macchia boscata (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento geologico (geosito) (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento botanico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area relitta naturale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
	Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Cava da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
	Biotopo regionale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Discarica da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
	Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 21 - 22 - 36 - 40)		Barriera infrastrutturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)
			Barriera naturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)

PTCP: Tav. 3 – Carta del sistema ambientale

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

Tav. 4 – Carta del sistema insediativo – infrastrutturale



SISTEMA PRODUTTIVO

-  Area produttiva esistente (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)
-  Area produttiva di espansione (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)
-  Area produttiva di interesse provinciale (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57)
-  Ambito produttivo di interesse provinciale consolidato (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57 - 58)

PTCP: Tav. 4 – Carta del sistema vo infrastrutturale

L'area è individuata come Area produttiva esistente e di interesse provinciale consolidato

PARTE IV

SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE

Titolo 1

Insediativo produttivo

Art. 55 - Obiettivi

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. m), della L.R. 11/04, il PTCP, con riferimento allo sviluppo ed alla pianificazione degli insediamenti produttivi, persegue il riordino e la qualificazione morfologica della costruzione insediativa mediante:

- a. razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi esistenti al momento dell'adozione del piano, sia per ridurre e meglio gestire l'impatto sul territorio, sia per affrontare in maniera più efficace lo sviluppo degli ambiti produttivi riconosciuti;
- b. qualificazione degli ambiti riconosciuti sotto l'aspetto qualitativo ed infrastrutturale;
- c. individuazione delle modalità e delle progettualità utili e necessarie a rivalutare e sviluppare la funzione degli ambiti produttivi strategici, anche attraverso l'intervento del privato.

Art. 56 - Definizione

1. Il PTCP individua gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi classificando gli esistenti come segue:

a. Ambiti produttivi di interesse provinciale a loro volta distinti in:

- **consolidati** – insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, della loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicati per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;
- **con potenzialità di sviluppo strategico** – insiemi di aree produttive che si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria provinciale o regionale.

b. Ambiti produttivi di interesse comunale a loro volta distinti in:

- **consolidati** - insiemi di aree produttive previste negli strumenti comunali vigenti, non ricomprese tra gli ambiti produttivi di interesse provinciale, che

non presentano per il loro mantenimento particolari problemi in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per i quali si prescrive la destinazione alle attività artigianali e di piccola industria strettamente connesse all'abitato;

- **non connessi** - aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, non ricomprese negli insiemi sopra descritti e la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale si prescrive una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione.

c. Ambito della ZAI storica di Verona – insieme delle aree produttive localizzate a sud del centro storico del capoluogo compreso tra stradone Santa Lucia ad ovest, la tangenziale a sud, l'abitato di Tomba ad est e lo scalo merci a nord.

d. Polo di nuovo sviluppo – indicativamente area compresa tra la SR62 "della Cisa", la SS 12 "dell'Abetone e del Brennero" ed il capoluogo, lungo la direttrice Verona-Mantova.

Art. 57 - Ambiti produttivi di interesse provinciale

1. Per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale la Provincia ed i Comuni interessati, di concerto tra loro ed anche o per stralci di dimensioni che possano considerarsi funzionali, redigono uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito in questione con particolare attenzione allo sviluppo in relazione alle necessità:

- a. di potenzialità insediativa rispetto all'utilizzo delle aree residue e di quelle derivanti da dismissioni;
- b. di riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche;
- c. di miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone anche con i servizi di trasporto collettivo locale e delle opportunità di organizzazione della logistica;
- d. di qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori;
- e. di qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti anche attraverso la definizione di alcuni criteri guida;
- f. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso;
- g. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo di riutilizzazione irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale;

- h. della valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, delle opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza.

2. Sulla base dei risultati delle suddette valutazioni, la Provincia e i Comuni nei quali ricade l'ambito o comunque interessati dalle prospettive dell'ambito ed eventuali altri soggetti anche privati, sottoscrivono un accordo ai sensi della L.R. 11/04, finalizzato alla programmazione e realizzazione delle opere necessarie a valorizzare le potenzialità esplicabili dall'ambito studiato ed a eliminare gli elementi negativi rilevati, anche utilizzando risorse private.

3. Negli ambiti di cui al presente articolo è possibile la realizzazione di centri logistici da destinare alle attività di protezione civile (stoccaggio materiali, formazione, allestimento).

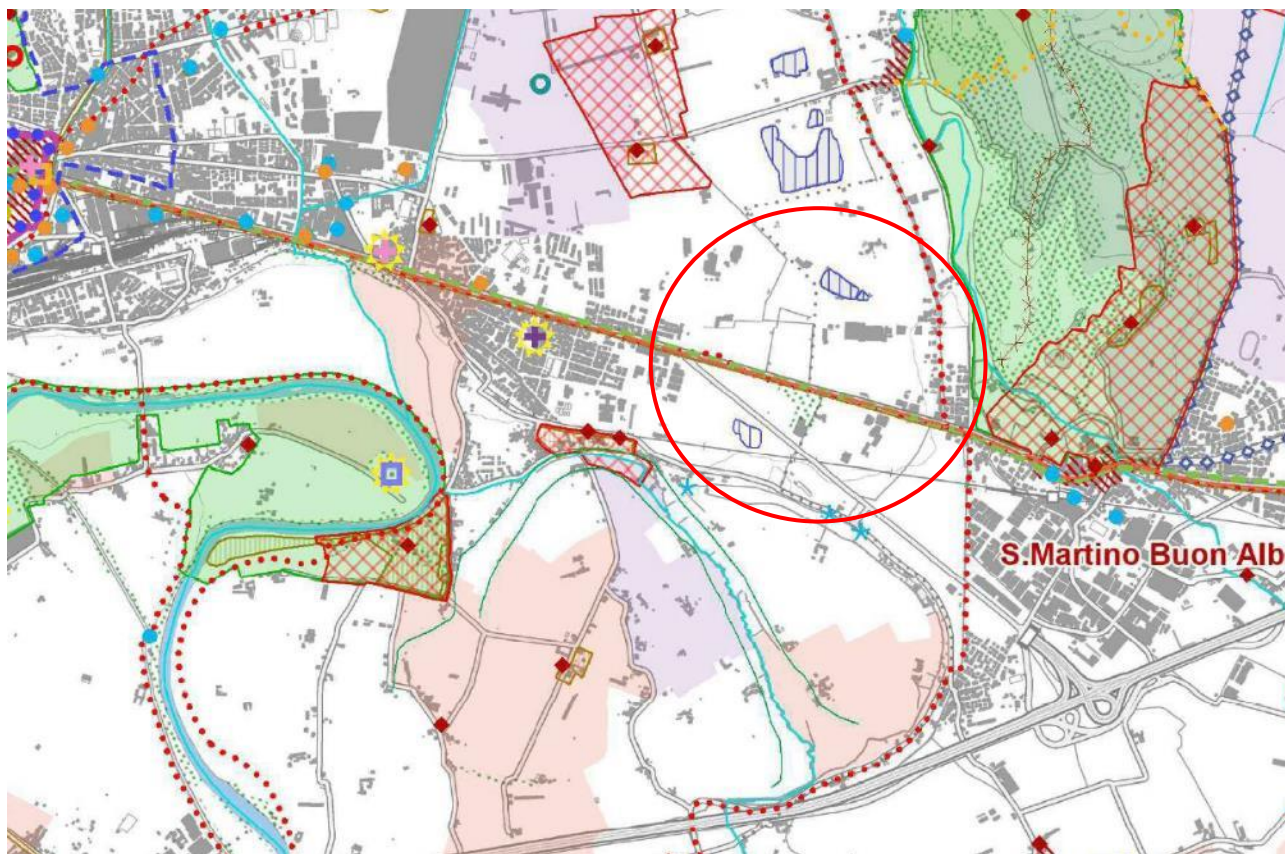
Art. 58 - Ambiti produttivi di interesse provinciale consolidati

1. Per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale consolidato l'accordo di cui all'articolo 57, comma 2, dovrà essere finalizzato al recupero del valore urbanistico dell'area attraverso la riqualificazione funzionale dell'ambito, anche con l'inserimento di nuove tipologie edilizie e la previsione dei necessari servizi innovativi per le imprese.

2. Oltre a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, o a quanto previsto a seguito dell'approvazione dell'accordo di cui all'articolo precedente, per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale consolidato, potranno essere previsti ampliamenti degli ambiti rilevati sino al raggiungimento della misura massima pari al 10% della superficie territoriale dell'ambito identificato sugli strumenti urbanistici comunali al momento dell'adozione del PTCP. L'ampliamento di cui al periodo precedente è ammesso in relazione ad esigenze, non diversamente soddisfacenti, di sviluppo di attività produttive che debbano insediarsi, già insediate nell'ambito e che debbano trasferirsi, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel Comune in cui l'ambito ricade o in altri Comuni. L'ampliamento comunque dovrà rispettare la distanza minima dai centri storici, dalle zone residenziali e dai recettori sensibili (Strutture scolastiche, sanitarie e sportive) di 250 metri. In relazione a tali ampliamenti, lo strumento urbanistico comunale dovrà individuare e prevedere comunque le compensazioni ambientali necessarie ad assicurare il riequilibrio rispetto alle risorse impiegate.

3. Nell'ambito produttivo di interesse provinciale consolidato possono essere ammesse deroghe relative alla distanza di cui al comma 2 esclusivamente nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di ditte esistenti già insediate nell'ambito, per le quali il rispetto della distanza comporterebbe l'impossibilità di ampliamento necessario. In questo caso il Comune prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli effetti dell'avvicinamento della zona produttiva verso il centro abitato.

Tav. 5 – Carta del paesaggio

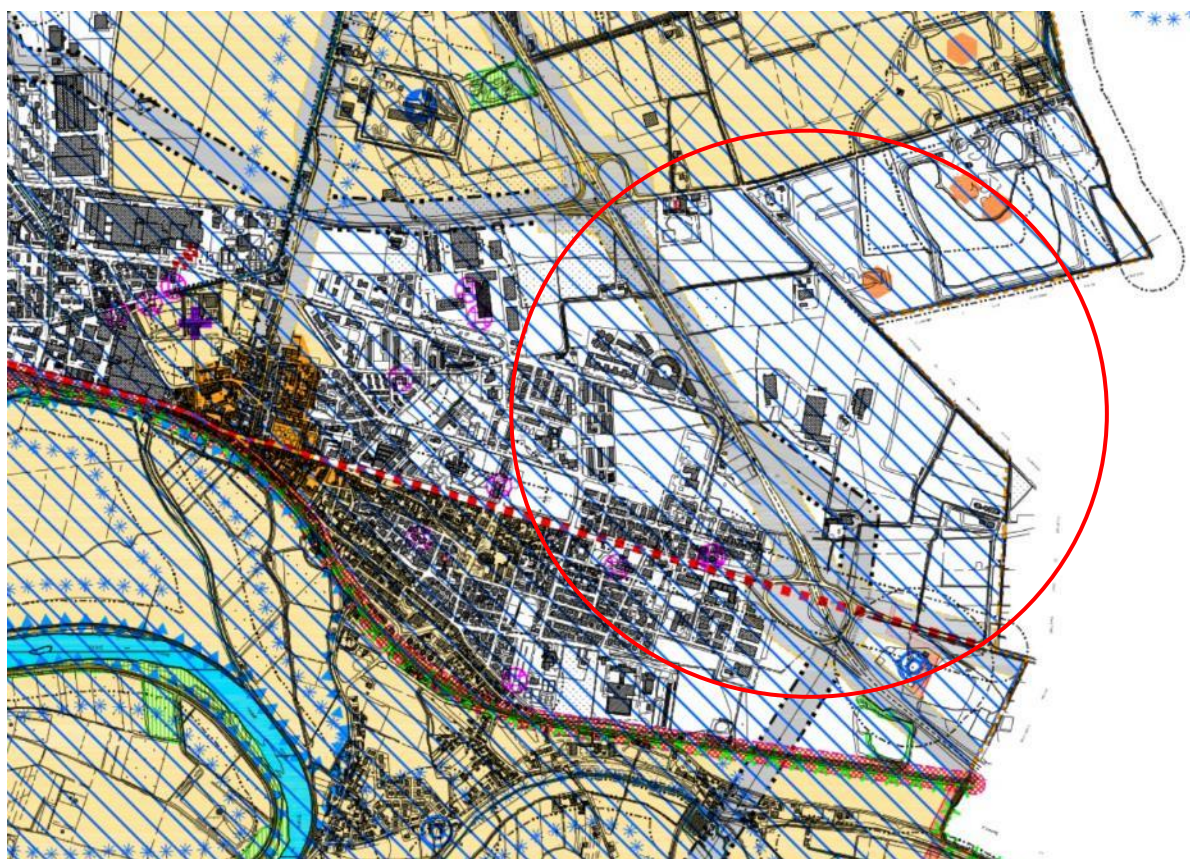


PTCP: Tav. 5 – Carta del sistema del Paesaggio

Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione. Si evidenzia la presenza della pista ciclabile lungo Via Dei Ponti

3.3. IL PAT APPROVATO CON DGRV N° 4148/2007

Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale



VINCOLI

- VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 - art. 4
- VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 - cons. d'acqua - art. 4
- VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 - zone boscate - art. 4
- VINCOLO ARCHEOLOGICO D.Lgs. 42/2004 - art. 5
- VINCOLO MONUMENTALE D.Lgs. 42/2004 - art. 6
- VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE R.D.L. 16.05.1926, N. 1126 - art. 7
- VINCOLO SISMICO D.C.R. 67/03 - art. 8**

RETE NATURA 2000

- SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) - art. 12

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

- AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE
art. 61 PAQUE - art. 9
- AMBITI DI RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA
art. 64 PAQUE - art. 10
- AREE A RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DELL'ADIGE
IN RIFERIMENTO AL P.A.I. - art. 11
- AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI - art. 32**
- CENTRO STORICO E CENTRI STORICI MINORI - art. 13
- STRADE ROMANE - art. 16**



UNESCO - art. 15

IDROGRAFIA - art. 17

fasce di rispetto

DISCARICHE - art. 18

fasce di rispetto

CAVE - art. 19

fasce di rispetto

IMPIANTI DI DEPURAZIONE - art. 20

fasce di rispetto

METANODOTTI - art. 21

fasce di rispetto

POZZI, SORGENTI, SGUAZZI, FONTANILI - art. 22

fasce di rispetto

RISORSE IDROPOTABILI - art. 23

fasce di rispetto

INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' - art. 24

fasce di rispetto

FERROVIA - art. 25

fasce di rispetto

AEROPORTI - art. 26

fasce di rispetto

ISTITUTI DI PENNA - art. 27

fasce di rispetto

ELETTRODOTTI - art. 28

fasce di rispetto

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - art. 29

fasce di rispetto

CIMITERI - art. 30

fasce di rispetto

perimetro d'ito

zona quadrata



Si riporta l'estratto delle NT di PAT relativamente alla fascia di ricarica degli acquiferi:

Estratto NTA PAT:

32. Invarianti di natura idrogeologica ed idraulica, aree a bassa trasformabilità: Fascia di ricarica degli acquiferi, fiume Adige ed altri corsi d'acqua pubblici, risorgive, laghetti, acque pubbliche in genere e vegetazione ripariale

Rif. Legislativo:

Rif. PAQE: artt. 52 e 61

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti.

Tav. 3 – Carta delle Fragilità

Tav. 4 – Carta della Trasformabilità.

Tav. 4/A – Carta della trasformabilità- centro storico

32.01 Trattasi delle aree interessate dalla ricarica degli acquiferi e dei sedimenti demaniali del fiume Adige e degli altri corsi d'acqua pubblici, risorgive, laghetti ed acque pubbliche in genere e vegetazione ripariale.

DIRETTIVE

32.02 Il P.I. recepisce la delimitazione delle aree interessate dalla ricarica degli acquiferi come determinata da strumenti di pianificazione superiore e completa la individuazione dei sedimenti demaniali del fiume Adige e degli altri corsi d'acqua pubblici, di risorgive, laghetti ed acque pubbliche in genere e vegetazione ripariale.

32.03 Esso definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

32.04 Nell'ambito dell'area di ricarica degli acquiferi sono vietate le attività industriali, dell'artigianato e della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. Si applicano in ogni caso le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

32.05 Nell'ambito dell'area demaniale di sedimenti del fiume Adige e degli altri corsi d'acqua pubblici, di risorgive, laghetti ed acque pubbliche in genere, sono ammesse esclusivamente opere idrauliche, ed in ogni caso a salvaguardia e valorizzazione della risorsa idrica e dell'ecosistema.

32.06 Qualora approvati dall'autorità competente, sulla risorsa idrica sono ammesse opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistico ambientale ed impianti per la produzione di energie rinnovabili.

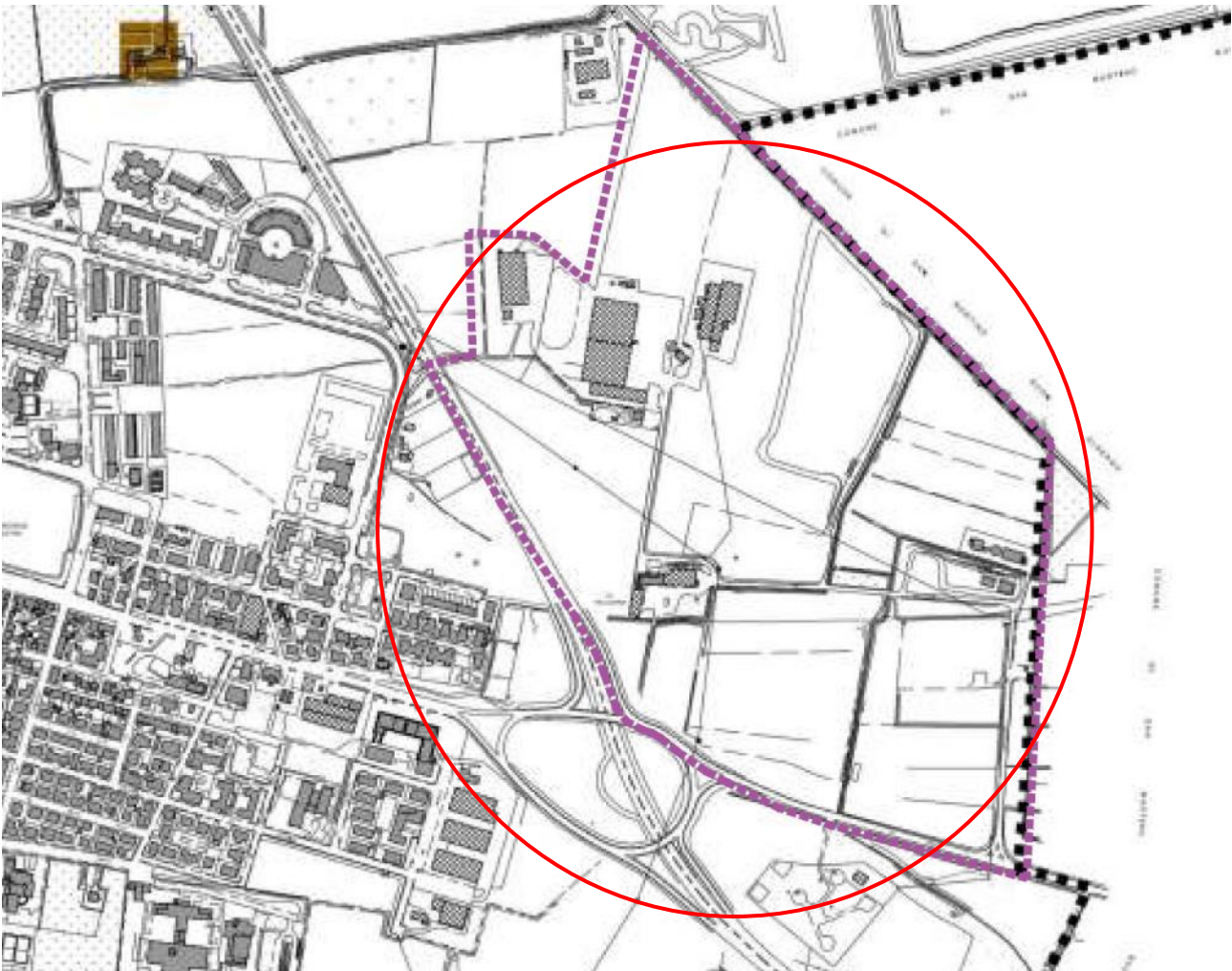
32.07 Gli interventi e le opere ammesse nella aree di cui ai precedenti commi 32.04 e 32.05 dovranno, di norma, essere progettati e realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, ad eccezione del tratto urbano dell'Adige e ferme restando le priorità degli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica.

32.08 È prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.

32.09 È prescritta la necessità di tutelare il Fiume Adige, per gli aspetti naturalistici e faunistici, anche nel tratto del percorso non sottoposto a S.I.C.

32.10 Fatti salvi i canali storici vincolati dal PAQE e dal PAT, per gli altri canali artificiali consorziali o privati, qualora ne venga approvata ai sensi della legge la dismissione, il tombinamento o la copertura, nella relativa area di sedimento e di pertinenza, previa approvazione dell'organo competente alla tutela, possono essere realizzate opere pubbliche o di pubblico interesse compatibili con l'opera idraulica e destinate a migliorare la sostenibilità ambientale o la mobilità della zona.

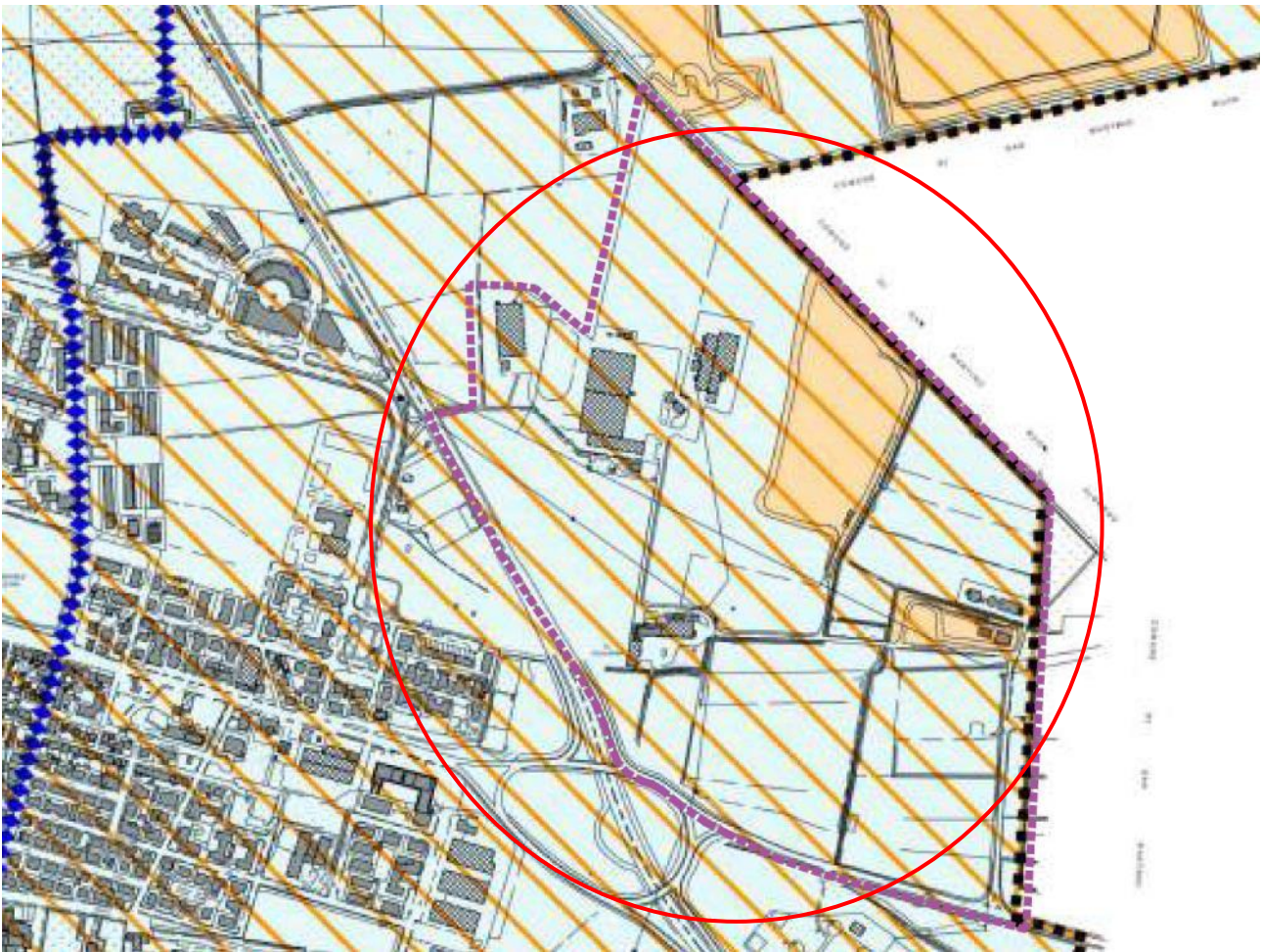
Tav. 2 – Carta delle Invarianti



CONFINI COMUNALE		INVARIANTE DI NATURA STORICO-MONUMENTALE - art. 35	
INVARIANTE DI NATURA GEOMORFOLOGICA - art. 31		FORTI • GIARDINI STORICI • CENTRI STORICI	
ARENE • DOLINE		MURA MAQSTRALI	
FORRE		LAZZARETTO E CASTELLO DI MONTORIO	
GROTTE		INVARIANTE DI NATURA ARCHITETTONICA - art. 36	
MONUMENTI GEOLOGICI		RETI IDRAULICHE STORICHE	
INVARIANTE DI NATURA IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA - art. 32		CORTI RURALI • ARCHEOLOGIE INDUSTRIALI	
Fiumi • LAGHETTI			
CORSI D'ACQUA			
VEGETAZIONE RIPARIALE			
RISORGIVE • SORGENTI • SGUAZZI • FONTANELLE			
INVARIANTE DI NATURA PAESAGGISTICA - art. 33			
CRINALI			
CONI VISUALI (VEDUTE)			
CIME			
INVARIANTE DI NATURA AMBIENTALE - art. 34			
PALEOALVEI			

PAT: Tav. 2 – Tavola delle Invarianti
Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

Tav. 3 – Carta delle Fragilità



AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO - art. 39

AREE DI FRANA

LIMITI DI BACINO IDROGRAFICO (Adige / Fiume Tevere Conca di Marone)

CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA DEL BACINO IDROGRAFICO DEL Fiume Adige

MOLTO ELEVATA

ELEVATA

MEDIA

MODERATA

ALTRE COMPONENTI

GOLENE - art. 32

CORSI D'ACQUA E SPECCHI LACUALI - art. 32

AREE COMPRESI I CORSI D'ACQUA E GLI ARGINI MAESTRI - art. 32

AREE BOSCHIVE O DESTINATE A RIMBOSCHIMENTO - art. 40

AREE PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLA FLORA E DELLA FAUNA (S.I.C.) - art. 12

AREE GIA' DESTINATE A BOSCO INTERESSATE DA INCENDI - art. 41

AREE ARCHEOLOGICHE A RISCHIO - art. 5

b

IMPIANTI AD ALTO RISCHIO - art. 42

c



37. Penalità ai fini edificatori, aree a bassa trasformabilità geologica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 – D.M. 11 marzo 1988

Rif. PAQE: art. 100

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità.

37.01 Sulla base delle analisi, la classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti nelle aree collinari e montane, ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, ai possibili sprofondamenti per la presenza di cavità di dissoluzione carsica o di origine antropica, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.

DIRETTIVE

37.02 Il P.I., tenuto conto delle previsioni nel PAT ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al successivo comma, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988, ed all'art. 100 delle N.T.A. del PAQE

37.03 Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, sono individuate cinque tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono:

- a) TERRENO OTTIMO: non c'è alcun limite all'edificabilità;*
- b) TERRENO BUONO: vi sono limiti all'edificabilità solo per edifici particolari in rapporto con le risultanze dell'indagine. (es. edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso in riferimento a quanto previsto dalle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica);*
- c) TERRENO MEDIOCRE: l'edificabilità è possibile, ma richiede indagini geognostiche specifiche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione preventivi;*
- d) TERRENO SCADENTE: l'edificabilità è sconsigliata, ed in ogni caso subordinata a indagini geognostiche specifiche, verifiche di stabilità ed interventi di stabilizzazione preventivi;*
- e) TERRENO PESSIMO: l'edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione, salvo che nell'ambito di cave e/o discariche dove sono possibili gli interventi ammessi dalla specifica normativa.*

PRESCRIZIONI E VINCOLI

37.04 Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

37.05 Lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988, e proporzionato al grado di penalità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto.

38. Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, invarianti o aree a bassa trasformabilità geoambientali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif. PAQE: art. 51 - 52

Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità.

38.01 La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi è riferita alla diversa classificazione delle unità geoambientali, discriminate sulla base dei seguenti criteri di analisi:

- a) Composizione litologica del sottosuolo;*
- b) Caratteristiche di permeabilità del sottosuolo;*
- c) Composizione e spessori degli strati di alterazione e copertura superficiale;*
- d) Morfologia;*
- e) Dinamica geomorfologica prevalente;*
- f) Geoidrologia degli acquiferi;*

38.02 Questi elementi concorrono a definire per ciascuna unità il grado di vulnerabilità intrinseco degli acquiferi sotterranei.

DIRETTIVE

38.03 Il P.I., sulla base del grado di vulnerabilità intrinseco provvederà a disciplinare la progettazione e la localizzazione e degli interventi edificatori sulla base della classificazione del PAT.

38.04 Il PAT individua le seguenti unità geoambientali:

(...)

38.08 Unità A

- Aree caratterizzate dalla presenza di alluvioni fluviali e fluvioglaciali a composizione prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, ad elevata permeabilità primaria.

Strati di alterazione superficiale di scarsa potenza.

- Morfologia pianeggiante, con cigli e scarpate di terrazzi alluvionali, alvei e paleoalvei.

- Dinamica geomorfologica prevalente: fluviale e fluvioglaciale.

- Presenza di falda libera a profondità maggiore di 10 metri dal piano campagna.

PAT: Tav. 3 – Tavola delle Fragilità

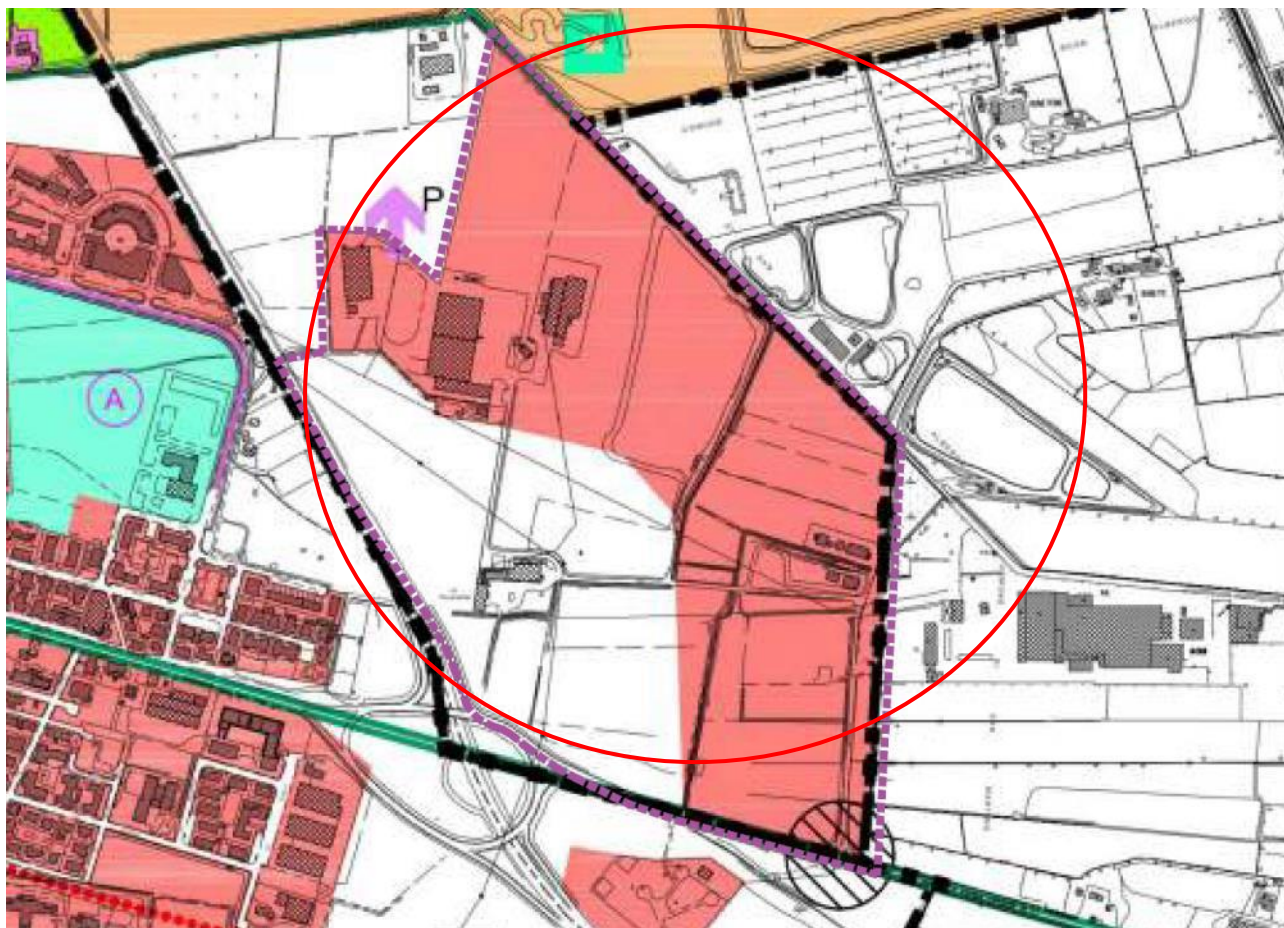
Non si evidenziano elementi significativi da considerare in sede di progettazione.

Il terreno è infatti classificato come “buono” anche ai sensi dell’art. 37 del PAT - Penalità ai fini edificatori, aree a bassa trasformabilità geologica, per la maggior parte dell’area di progetto. Questo comporta che non ci sia alcun limite all’edificabilità.

Si evidenziano due porzioni di terreno mediocre/pessimo in corrispondenza di ex cave ormai sedimentate.

In riferimento invece alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, invarianti o aree a bassa trasformabilità ambientale, l’area di intervento fa parte dell’unità A. Di tale classificazione è stato poi tenuto conto negli studi del PUA relativamente alle analisi geologiche, alla compatibilità idraulica e alla pratica di Terre e rocce da scavo.

Tav. 4 – Carta della trasformabilità



INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O.

art. 46

ATO Nr - Vedi Allegato A

URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - art. 50

AZIONI STRATEGICHE (città in trasformazione)

AREE RESIDUALI PERIURBANE - art. 51

LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE - art. 52

AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E TERRITORIALE - art. 53

AREE STRATEGICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE DI VR SUD - art. 54

CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI - art. 55

CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI - art. 56

AMBITO DEL QUADRANTE EUROPA - art. 56

AMBITO DELL'INNOVAZIONE - art. 56

AMBITI CUI ATTRIBUIRE SPECIFICHE DESTINAZIONI D'USO - art. 57

C - commerciale

P - produttiva

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA - art. 58

attuali: 1 ospedal 4 tribunale 7 fiera 10 impianto di 13 polo scolastico
 2 università 5 casa circondariale 8 stazione FFSS 11 riconversione 14 distretto est
 3 uffici comunali 6 centri sportivi 9 cimitero 12 agam 15 verde urbano



INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ

FERROVIA - art. 64

AUTOSTRADA E COMPLANARE - art. 65

VIABILITÀ DI PROGETTO DI SCALA URBANA E TERRITORIALE - art. 66

TRACCIATO SMFR

TRAMVIA - art. 67

comune

provinciale

LINEA FORTE DI TRASPORTO PUBBLICO - art. 68

PISTE CICLABILI - art. 69

esistenti

di progetto

di progetto "PISTA CICLABILE DELL'ACQUE"

SVINCOLI DA POTENZIARE O DI PROGETTO - art. 70

PARCHEGGI SCAMBIATORI - art. 71

AMBITO AEROPORTUALE - art. 72

